SRR
Palermo
Area Metropolitana

REGOLAMENTO PER ACQUISIZIONI DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI SOTTO SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA

(approvato giusta deliberazione del C.d A. di cui al verbale di adunanza del 26.10.2018)

SRR
Palermo
Area Metropolitana

INDICE

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Premesse 4
Art. 2 – Oggetto, scopo ed ambito d'applicazione 5
Art. 3 - Principi generali 6
Art. 4 - Adempimenti relativi alla trasparenza ed alla prevenzione della corruzione 6
PARTE II – STRUTTURA AZIENDALE DEDICATA AGLI APPALTI, POTERI, RUOLI E RESPONSABILITÀ
Art. 5 – Organizzazione centralizzata 7
Art. 6 - Attività del ciclo dell'appalto 7
Art. 7 - Ripartizione competenze 8
Art. 8 - Procedimento organizzativo interno 10
Art. 9 - Il Responsabile del procedimento 11
Art. 10 - Responsabile dell'esecuzione del contratto 12
Art. 11 - Altre responsabilità 13
Art. 12 - Commissioni di gara 14
Art. 12 bis - Composizione e nomina commissione 14
Art. 12 ter - Incompatibilità e obbligo di astensione 15
Art. 12 quater – Ambito d'applicazione delle regole sulle Commissioni di gara 15
PARTE III – SOGLIE E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO
Art. 13 - Soglie per le procedure negoziate semplificate e gli affidamenti diretti 15
Art. 14 - Soglie per le procedure di gara di rilevanza non comunitaria 16
Art. 15 - Calcolo del valore delle procedure 16
Art. 16 - Divieto di frazionamento 16
PARTE IV – PROGRAMMAZIONE, DETERMINAZIONE DEGLI ACQUISTI E DOCUMENTAZIONE PRELIMINARE
Art. 17 – Programmazione/prenotazione degli acquisti 16
Art. 18 - Determinazione a contrarre 17
Art. 19 - Redazione dei capitolati tecnico-prestazionali e progettazione dei servizi 18
Art. 20 - Valutazione dei rischi da interferenza 18
Art. 21 - Elaborazione documentazione di gara e approvazione della procedura di affidamento 18
PARTE V - PROCEDURE D'AFFIDAMENTO
Art. 22 - Procedure di affidamento 19
Art. 23 - Consultazioni preliminari di mercato 19
Art. 24 - Indagine esplorativa informale 19
Art. 25 - Oggetto dell'indagine di mercato 20
Art. 26 - Modalità di svolgimento dell'indagine di mercato 20
Art. 27 - Documentazione degli esiti dell'indagine di mercato 20
Art. 28 - Istituzione di un sistema di qualificazione (Elenchi fornitori) 21
Art. 29 - Affidamenti con il sistema di qualificazione 21
Art. 30 - Criteri per la selezione degli operatori economici 22
Art. 31 - Modalità di svolgimento delle procedure negoziate semplificate 22
Art. 32 - Criteri di aggiudicazione 23
Art. 33 - Affidamento diretto 23
Art. 34 - Verifica requisiti aggiudicatario 24
Art. 35 - Ricorso alle gare per procedure di rilevanza non comunitaria 25
Art. 36 - Deliberazione a contrarre 25
Art. 37 - Forme e modalità di pubblicità 25
Art. 38 - Tipologie di partecipanti 25
Art. 39 - Requisiti di partecipazione 26
Art. 40 – Avvalimento 27

PARTE VI – MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Art. 41 - Procedure aperte Generalità 28
Art. 42 - Criteri di aggiudicazione 28
Art. 43 - Partecipazione alla gara 28
Art. 44 - Domanda di partecipazione 29
Art. 45 - Specifiche ed offerta 29
Art. 46 - Prezzi e corrispettivi 29
Art. 47 - Garanzia provvisoria 30
Art. 48 - Seduta di apertura 30
Art. 49 - Soccorso istruttorio 30
Art. 50 - Apertura e valutazione delle offerte tecniche 30
Art. 51 - Apertura e valutazione delle offerte economiche 31
Art. 52 - Informazione ai candidati e agli offerenti 31
Art. 53 - Procedure ristrette 32
Art. 54 - Procedure negoziate 32
PARTE VII - GARE ON-LINE
Art. 55 - Principi generali per le gare on-line 34
Art. 56 - Modalità di aggiudicazione delle gare on-line 34
PARTE VIII - DIALOGO TECNICO. CENTRALI DI COMMITTENZA. ACCORDO QUADRO. INCARICHI DI PROGETTAZIONE
Art. 57 - Dialogo tecnico 35
Art. 58 - Appalti aggregati 36
Art. 59 - Ricorso a Centrali di committenza 36
Art. 60 - Accordo quadro 37
PARTE IX - AGGIUDICAZIONE DELLE GARE DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI
Art. 61 - Aggiudicazione 37
Art. 62 - Verifica dei requisiti 38
Art. 63 - Stipula del contratto 38
PARTE X – FASE CONTRATTUALE
Art. 64 - Garanzie contrattuali 39
Art. 65 – Assicurazioni 40
Art. 66 – Penali 40
Art. 67 - Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia 41
Art. 68 - Subappalto 42
PARTE XI - ALTRE CONDIZIONI DI FORNITURA
Art. 69 - Condizioni generali di acquisto 42
Art. 70 - Campioni di fornitura 42
Art. 71 – Consegna 43
Art. 72 - Verifiche di conformità e collaudi 43
PARTE XII - PAGAMENTI
Art. 73 – Pagamenti 45
Art. 74 - Modalità di pagamento 45
Art. 75 - Cessione dei crediti 45
PARTE XIII - CONTENZIOSO
Art. 76 - Modalità di proposizione delle contestazioni – Accordo bonario 45
Art. 77 – Giurisdizione 45
PARTE XIV – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 78 - Norme di comportamento 46
Art. 79 - Norme finali ed entrata in vigore 47

SRR
Palermo
Area Metropolitana

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Premesse

1. La SRR Palermo Area Metropolitana S.C.p.A. (di seguito anche solo *"SRR"*) è una società consortile di capitali a totale partecipazione pubblica, alla quale è demandato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della L.R. n.9/2010 e sue ss.mm.ii., l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 200, 202, 203 del D.Lgs. n. 152/2006 e sue ss.mm.ii., in tema di organizzazione territoriale, affidamento, disciplina, monitoraggio e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale ottimale di propria attuale pertinenza *(A.T.O. 16 ex D.P. 531/2010)* e, ciò, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 – ter, art. 5 della medesima legge. Per tale qualità essa, ai fini del proprio funzionamento e dello svolgimento dei propri compiti istituzionali, è tenuta ad applicare le disposizioni in materia di affidamento di contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 e sue ss.mm. ed ii. (di seguito anche solo *"Codice dei contratti"*), nell'ambito della sub-disciplina relativa ai cd. *"Settori Ordinari"* e, più precisamente, le norme ivi riferite alle cd. *"Amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali"* di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) del medesimo Codice.
2. Con riferimento ai contratti di appalto connessi all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, la SRR è, pertanto, tenuta ad applicare:
   a) per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, il Codice dei contratti pubblici per la parte relativa ai settori ordinari;
   b) per gli appalti al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria, prevalentemente la disciplina prevista dal presente Regolamento, così come previsto dall'art. 36, comma 8 del Codice dei contratti e dalle disposizioni di cui alle Linee Guida n. 4 emanate dall'ANAC ed aventi ad oggetto *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al D.Lgs 56/2017 con delibera del medesimo Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
3. La SRR, altresì, acquisisce i lavori, i servizi e le forniture necessari per il proprio fabbisogno, contribuendo, ove possibile, al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano di azione per la sostenibilità ambientale dei consumi e pertanto, ove applicabile, inserirà nella propria documentazione specifiche tecniche e/o clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio di cui all'art. 34 del Codice dei contratti. La SRR, inoltre, tiene conto della qualità tecnica del lavoro, servizio o fornitura oggetto di proprio approvvigionamento, attraverso specifiche analisi dei risultati ottenuti dalle imprese affidatarie, anche in relazione ai precedenti appalti svolti nello stesso ambito ed in correlazione al grado di soddisfazione raggiunto dalla SRR medesima. In ogni caso, l'attività negoziale della SRR è improntata allo scopo di coniugare la massima efficienza economica nell'espletamento della propria attività, da realizzarsi tramite l'ottimizzazione delle risorse disponibili o acquisibili, con il costante miglioramento della qualità delle attività compiute. In attuazione di tale obiettivo primario, l'attività contrattuale descritta nel presente Regolamento osserva i seguenti criteri di massima:
   - ✓ perseguimento dei fini istituzionali;
   - ✓ realizzazione della massima economicità, fermo restando il conseguimento del basilare obiettivo della qualità dei prodotti/servizi/lavori attesi;
   - ✓ trasparenza nella scelta dei sistemi negoziali e dei contraenti;
   - ✓ pubblicità delle procedure;
   - ✓ garanzia di conformità e qualità di Lavori, Servizi e Forniture in affidamento;
   - ✓ controllo interno.

4. Nell'esercizio della propria attività negoziale, in conformità al precedente comma 1, la SRR è obbligata, per le specifiche categorie merceologiche di beni e servizi individuate dalle norme di riferimento e riassunte in via esemplificativa dalla recente tabella cd. ***"Obbligo – Facoltà"*** di Consip S.p.A., ad approvvigionarsi attraverso l'esclusivo utilizzo di strumenti di acquisto e/o di negoziazione messi a disposizione dalla stessa Consip S.p.A. o dalla centrale di committenza regionale; e fatta salva tuttavia la facoltà di poter procedere ad acquisti autonomi, unicamente, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della SRR, ovvero in caso di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa, e solo a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo (CdA), dandone comunicazione all'ANAC e all'AGID (*art. 1, comma 516, l. 208/2015*).
5. La SRR può ricorrere, per le categorie merceologiche non obbligatorie, all'utilizzo di strumenti di acquisto e/o di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. ovvero ne utilizza i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti selezionati in autonomia.

Art. 2 – Oggetto, scopo e ambito d'applicazione

1. Nel presente Regolamento trovano prevalente e specifica disciplina le procedure finalizzate all'acquisizione di lavori, servizi e forniture, il cui valore massimo stimato risulta al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria di rispettivo riferimento [*ex art. 35, comma 1, lett. c) del Codice dei contratti*]. Il limite di importo si intende automaticamente adeguato, in relazione ai diversi limiti fissati dalla normativa comunitaria in materia, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto per le soglie stabilite dall'art.35 del Codice dei contratti .
2. Detta disciplina, in particolare, regola le modalità, i limiti di spesa e le procedure da seguire per il coretto perfezionamento degli approvvigionamenti da parte della SRR, dalla progettazione della commessa, alla selezione degli operatori economici e fino al controllo giuridico e contabile sull'esecuzione dei relativi contratti, in piena conformità a quanto previsto dal Codice dei contratti, dalle Linee Guida ANAC n. 4 nonché dalle ulteriori norme di settore.
3. Il presente Regolamento, di conseguenza, si pone lo scopo di assicurare efficacia, omogeneità, tempestività e correttezza dei processi di acquisto e, ciò, nel massimo rispetto dei principi di cui al successivo articolo.
4. Il presente Regolamento, in particolare, si assicura:
   a) di disciplinare i processi d'acquisizione in piena coerenza all'assetto organizzativo interno della SRR;
   b) di indirizzare le varie unità organizzative della SRR verso comportamenti omogenei e standardizzati per il reperimento degli approvvigionamenti abbisognati;
   c) di regolare l'atteggiarsi pratico del principio di rotazione con l'individuazione e la definizione di determinate fasce di importo;
   d) di disciplinare l'aspetto relativo alle verifiche di comprova sulle dichiarazioni rese dagli operatori economici partecipanti, circa il possesso dei requisiti richiesti, con indicazione di una quota significativa minima di controlli a campione da doversi effettuare in ciascun anno solare, nonché le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso;
   e) di regolamentare le dinamiche da adottare nell'avvio e svolgimento delle indagini di mercato, le modalità di costituzione e le procedure di revisione degli elenchi degli operatori economici, distinti per categorie e fasce di importo ed i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall'elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel Mercato;
   f) di ordinare le dinamiche di redazione dell'albo dei fornitori/prestatori.

5. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento gli affidamenti:
   a) aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri immobili o riguardanti diritti su tali beni;
   b) concernenti i servizi di arbitrato e di conciliazione;
   c) concernenti servizi legali relativi a: rappresentanza legale in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione Europea, in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione Europea; consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti sopra descritti; servizi di certificazione o autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai; servizi legali prestati da fiduciari; altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;
   d) concernenti i contratti di lavoro;
   e) relativi ad incarichi professionali a professionisti e/o ad associazioni professionali che esulano dalla nozione di appalto, in quanto prestazioni di opera intellettuale rese senza vincoli di subordinazione del prestatore nei confronti del committente e disciplinate dal codice civile ex art. 2222;
   f) concernenti acquisti cd. "*economali*" (i quali seguono una specifica disciplina di cui ad un apposito regolamento)

Art. 3 - Principi generali

1. I processi d'acquisto disciplinati dal presente regolamento sono ispirati ai principi del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), quali, in particolare, la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi, nonché ai principi che ne derivano, come la non discriminazione, la parità di trattamento, la libera concorrenza, la rotazione degli inviti, la trasparenza a tutela della concorrenza, la proporzionalità e la pubblicità delle relative procedure.
2. La SRR applica, altresì, i principi etico-comportamentali esplicitati nel proprio Codice Etico aziendale, i principi di controllo interno previsti dal Modello di organizzazione e gestione per la prevenzione dei reati di cui al d.lgs. n. 231 del 2001 e i principi relativi alla prevenzione della corruzione e dell'illegalità.
3. Compatibilmente con i principi di cui ai commi 1 e 2, la SRR pianifica ed esegue i propri processi di acquisto al fine di garantire la correttezza della propria azione amministrativa, ed in particolare:
   - l'economicità, per l'impiego ottimale delle risorse a disposizione;
   - l'efficacia, per l'adeguato raggiungimento degli obiettivi;
   - l'efficienza, per un rapporto vantaggioso e comunque equilibrato tra i risultati raggiunti e i costi sostenuti per conseguirli.
4. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti, ai criteri ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.
6. Il principio di rotazione è anche finalizzato ad assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese. Esso può essere derogato a fronte di:
   a) particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali, ecc.);
   b) servizi, beni o lavori relativi a particolari attività, forniture o opere, che se forniti o eseguiti da soggetti diversi da quelli a cui sia stata affidata precedentemente la realizzazione della fornitura o del lavoro, possano recare grave pregiudizio alla SRR, per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative;
   c) procedura aperta gestita interamente su piattaforme telematiche di negoziazione;
   d) circostanze di somma urgenza di cui all'art. 163 del Codice dei contratti.

Art. 4 - Adempimenti relativi alla trasparenza ed alla prevenzione della corruzione

1. La SRR assicura il rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza provvedendo alla pubblicazione di dati e documenti prescritti dalla normativa e, in particolare, dalle disposizioni del Codice dei contratti pubblici, dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché dalla delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 recante "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016" ovvero delle successive delibere riguardanti l'argomento.
2. Gli Uffici preposti all'espletamento degli appalti, al fine di ottemperare agli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1, provvedono a trasmettere i dati di propria competenza all'ufficio della SRR cui compete la pubblicazione degli atti sul sito istituzionale, secondo le indicazioni e i tempi contenuti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione (*di seguito "PTPC"*), informandone il relativo Responsabile.
3. Gli Uffici preposti all'espletamento degli appalti adeguano le proprie prassi interne, concernenti la gestione delle procedure di affidamento ed il controllo sull'esecuzione dei contratti pubblici (ove non delegato ad altrui soggetti), alle indicazioni contenute nel PTPC della SRR e dei relativi allegati.

PARTE II – STRUTTURA AZIENDALE DEDICATA AGLI APPALTI, POTERI, RUOLI E RESPONSABILITÀ

Art. 5 – Organizzazione centralizzata

1. Nell'ottica di razionalizzazione e snellimento delle procedure di appalto, finalizzata al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei processi d'affidamento all'interno della SRR, l'articolazione organizzativa della medesima Società ha previsto l'istituzione di un apposito Servizio specializzato per la gestione, in forma unitaria e centralizzata, di tutte le procedure d'approvvigionamento inerenti i contratti relativi alla fornitura di lavori, beni e servizi, sia di valore inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria che di valore superiore (ferma restando la normativa vigente sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza); il presente regolamento, pertanto, stabilisce, altresì, le regole e le procedure da seguirsi per la gestione unitaria e centralizzata delle medesime procedure.
2. Il Servizio specializzato – **"Servizio Approvvigionamenti"** – per la gestione delle procedure di gara, che svolge attività di supporto a favore di tutte le unità organizzative di cui la SRR si compone, è incardinato all'interno dell'Area Amministrativa della SRR ed composto da due distinti Uffici:
   - L'**Ufficio Contratti** che ha cura di gestire, per la parte prettamente giuridico-amministrativa, le procedure relative agli affidamenti di lavori, servizi e forniture di valore superiore alla soglia di rilevanza comunitaria;
   - L'**Ufficio Acquisti** che ha il compito di gestire, per la parte prettamente giuridico-amministrativa, tutte le procedure d'acquisto inerenti i contratti relativi alla fornitura di beni e servizi di valore inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.
3. Tale struttura dovrà essere dotata di tutti i supporti strumentali ed operativi occorrenti per la sua corretta funzionalità e per il suo costante aggiornamento.

Art. 6 - Attività del ciclo dell'appalto

1. Il ciclo dell'appalto è lo sviluppo di tutte le attività necessarie e propedeutiche alla realizzazione di un lavoro, servizio o fornitura e si articola nelle seguenti fasi:
   A. **Fase interna/endoprocedimentale**: include tutte le attività dal momento della programmazione/progettazione fino alla predisposizione di tutti i documenti necessari all'indizione di una gara d'appalto;

B. **Fase di evidenza pubblica**: include tutte le attività dalla indizione della gara fino alla stipula del contratto d'appalto;
C. **Fase di esecuzione**: include tutte le attività e gli atti successivi alla firma del contratto d'appalto fino al collaudo e/o alla verifica di conformità.

Art. 7- Ripartizione competenze

1. Nell'ambito dei processi per l'acquisizione di lavori, servizi e/o forniture, la competenza interna, in conformità alla statuto, all'organigramma e al funzionigramma della SRR, è ripartita nei modi di cui ai seguenti commi.
2. Il **Servizio Approvvigionamenti**, in piena conformità alla propria articolazione gerarchica e nel rispetto delle specifiche ed autonome funzioni attribuite ai due distinti uffici di cui esso è composto:
   a) partecipa al processo di predisposizione ed eventuale aggiornamento della programmazione di cui al successivo art. 17;
   b) predispone e pubblica l'eventuale avviso di pre-informazione di cui all'art. 75 del D.Lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii., avvalendosi dell'ausilio tecnico-esecutivo dell'Ufficio aziendale all'uopo preposto;
   c) verifica la documentazione preliminare e propedeutica *(Progetto ed elaborati a suo corredo, Capitolato prestazionale, Foglio patti e condizioni e/o atto equivalente, Quadro economico, DUVRI, ecc..)* all'elaborazione dei documenti di gara, trasmessa dal responsabile dell'unità organizzativa competente a cui fa capo l'iniziativa d'acquisto/spesa necessitata, con facoltà di richiesta di eventuali precisazioni, integrazioni e/o rettifiche, ove del caso;
   d) accerta se le prestazioni oggetto d'iniziativa e/o pianificazione siano reperibili tramite il MEPA oppure tramite convenzioni o accordi quadro Consip, o tramite altri strumenti di acquisto o di negoziazione messi a disposizione dalla centrale di committenza regionale, attestandone la relativa e preventiva sussistenza o meno, ai fini di poter procedere in autonomia;
   e) forma e redigere gli atti endoprocedimentali di gara di specifico riferimento, afferenti sia all'indizione di procedure autonome che a quelle avviate per il tramite di strumenti telematici di acquisto o di negoziazione messi a disposizione dalla centrale di committenza della Consip e/o da quella Regionale (*avviso pubblico, bando di gara o lettera d'invito; modelli di autocertificazione dei requisiti di partecipazione e di presentazione dell'offerta; documenti contenenti la disciplina giuridico-amministrativa del futuro contratto, etc.*);
   f) pubblica i predetti atti, mediante l'ausilio tecnico-esecutivo dell'Ufficio aziendale all'uopo preposto, adottando, laddove necessario, anche la determinazione di impegno di spesa per l'affidamento del servizio di pubblicazione esterna per estratto (GUUE – GURI – QUOTIDIANI) e/o per il pagamento del contributo ANAC (ove dovuto);
   g) celebra le procedure di gara (*ricezione delle domande/offerte, apertura delle buste, verifica della documentazione presentata, espletamento delle eventuali verifiche a campione, verifica dell'anomalia dell'offerta, etc.)* con contestuale formazione ed adozione della relativa documentazione (*processi verbali, istanze, comunicazioni, osservazioni, etc.*), della graduatoria di merito e di ogni altro adempimento connesso e consequenziale (*controlli sull'effettivo possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia*);
   h) adotta la proposta di aggiudicazione ex art. 33, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii.;
   i) approva la proposta di aggiudicazione di cui sopra, disponendo l'aggiudicazione definitiva;
   j) effettua la comunicazione dell'aggiudicazione definitiva al Responsabile dell'unità organizzativa competente a cui fa capo l'iniziativa d'acquisto/spesa abbisognata, affinché quest'ultimo adotti

la determinazione d'impegno delle somme a seguito dell'avvenuta aggiudicazione definitiva dell'appalto;

k) esegue tutti gli adempimenti successivi alla fase d'aggiudicazione (*svincolo della cauzione provvisoria, comunicazioni dell'esito della gara ai partecipanti ex art. 76 del Codice, ecc ...*);

l) gestisce tutte le richieste di accesso agli atti ricadenti in questa fase procedimentale;

m) predispone tutti gli atti necessari alla stipula dei contratti di riferimento (*contratti, convenzioni o atti unilaterali*) da parte dell'organo di vertice (CdA), avendo cura di effettuare i preventivi accertamenti in capo alla parte contraente, circa l'effettivo ed il legittimo possesso dei requisiti necessari alla contrattazione con la P.A. e/o Enti equiparati;

n) provvede alla messa a repertorio dei contratti stipulati, all'eventuale loro registrazione, trascrizione e/o voltura presso i competenti Enti, con quantificazione e riscossione delle relative spese (*diritti di segreteria, spese di bollo e registro*) da porre a carico della parte contrante, nonché provvede alla loro custodia ed archiviazione;

o) trasmette copia degli atti di gara e del contratto perfezionato al soggetto incaricato dell'esecuzione (*di norma il Responsabile dell'unità organizzativa su cui ricade l'iniziativa d'acquisto/spesa*), al fine che lo stesso - in conformità dell'organizzazione interna - eserciti tutte le funzioni ed i compiti previsti dalla normativa vigente in materia;

p) effettua ogni altra attività sopra non contemplata e pur tuttavia attinente e/o riconducibile alle funzioni di sua specifica competenza.

3. L'**Unità organizzativa competente a cui fa capo l'iniziativa d'acquisto/spesa necessitata**, in piena conformità alla propria articolazione gerarchica e nel rispetto delle specifiche ed autonome funzioni attribuite ai distinti uffici di cui essa è composta, provvede:

q) entro il 15 settembre di ogni anno, all'invio nei confronti del Servizio Approvvigionamenti della scheda contenente l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad € 40.000, relative al biennio successivo;

r) per ogni appalto necessitato, all'elaborazione del progetto tecnico (*compresa l'acquisizione dei pareri previsti dalla normativa vigente, la verifica e la validazione dei progetti nel caso di lavori*), alla stesura del capitolato prestazionale con connessi allegati tecnici, alla predisposizione dello schema di contratto (per la parte prettamente tecnica-organizzativa ed economica-finanziaria), alla formazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenza, delle schede tecniche e di ogni elaborato necessario e propedeutico per l'avvio della procedura di gara, compresa la determinazione del quadro economico di spesa (base d'asta, costi relativi alla sicurezza, etc.); nel caso di lavori, all'attestazione, da parte del direttore dei lavori, circa l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali e circa l'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto; nel caso di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, i criteri per la valutazione dell'offerta dovranno essere proposti dall'Unità organizzativa interessata;

s) alla richiesta dei codici CIG e CUP (quando necessario) presso i portali telematici all'uopo preposti (previo apposito accreditamento ed abilitazione);

t) alla determinazione a contrarre ex art. 32, comma 2 del Codice dei contratti pubblici.

u) alla trasmissione della superiore documentazione preliminare al Servizio Approvvigionamenti, tenuto conto dei tempi tecnici per l'espletamento della relativa procedura d'affidamento (ove non oggetto di programmazione);

v) alla determinazione d'impegno delle somme a seguito dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto;

w) alle comunicazioni relative agli obblighi informativi verso l'A.N.AC., alla raccolta, alla verifica e alla trasmissione periodica all'Osservatorio della predetta Autorità, degli elementi relativi agli interventi di competenza ed oggetto d'informativa, collaborando, in tal senso, con il responsabile della prevenzione della corruzione e, ciò, anche in relazione a quanto prescritto dall'articolo 1, comma 32, della legge n. 190/2012 e sue ss.mm.ii.

x) ad ottemperare a tutti gli adempimenti relativi e successivi alla stipula del contratto di riferimento ai sensi della normativa vigente in materia;

y) a pubblicare tutti i dati relativi alla procedura d'affidamento, successivi all'aggiudicazione dell'appalto, nella sezione dedicata del sito istituzionale, denominata "*Amministrazione trasparente – Sez. Contratti e Gare*", compresi gli atti di cui all'art. 98 del Codice dei contratti (*Avvisi postumi di trasparenza preventiva relativi agli appalti aggiudicati*);

z) ad eseguire ogni altra attività sopra non contemplata e pur tuttavia attinente e/o riconducibile alle funzioni di propria specifica competenza.

Art. 8 - Procedimento organizzativo interno

1. Sulla base della programmazione di cui al successivo art. 17 e/o di sopravvenute ed imprevedibili esigenze, l'Unità organizzativa interessata al contratto predispone i progetti tecnici (ove del caso), i capitolati prestazioni e descrittivi, le schede tecniche e tutta la documentazione necessaria per l'indizione dell'appalto ed adotta la determinazione a contrarre, individuando il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto dello stesso, la sua forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, l'Unità organizzativa a cui fa capo l'iniziativa individua e propone, altresì, i criteri per la valutazione dell'offerta.
2. Con il provvedimento di cui al precedente comma (*determinazione a contrattare*) devono essere individuate, altresì, le somme disponibili in bilancio, il valore massimo stimato dell'appalto, i costi per la sicurezza, i requisiti di ordine tecnico-organizzativo ed economico-finanziario richiesti ai concorrenti, il nominativo del R.U.P. competente e quant'altro è prodromico alla strutturazione della procedura d'affidamento di competenza del Servizio Approvvigionamenti.
3. Nell'ipotesi di lavori, l'unità organizzativa interessata al contratto deve indicare, nella lettera di trasmissione degli atti di cui sopra, gli estremi del provvedimento di approvazione del progetto esecutivo.
4. La determinazione a contrarre è adottata dal Dirigente dell'Area cui è riconducibile l'unità organizzativa proponente.
5. I bandi di gara per l'aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture e/o le lettere d'invito sono approvati e controfirmati dal Capo Servizio Approvvigionamenti, su proposta di uno degli Uffici ad esso stesso subordinati (Acquisti e/o Contratti) e, ciò, secondo le autonome competenze. Gli stessi atti sono elaborati sulla scorta delle indicazioni contenute nelle determinazioni a contrarre e nella documentazione preliminare (Progetto, Quadro economico, Capitolato ecc..) di cui ai commi precedenti. Il Capo Servizio Approvvigionamenti provvede, quindi, con propria determinazione all'indizione della gara e alla supervisione di tutta la procedura concorsuale fino alla stipula del contratto.
6. Gli Uffici ricompresi nel predetto Servizio centralizzato, ciascun per quanto di loro specifica competenza, procedono alla verifica della documentazione trasmessa dall'unità organizzativa a cui fa capo l'iniziativa, con eventuale richiesta di integrazioni, modifiche e/o chiarimenti, e alla predisposizione e pubblicazione degli atti di avvio del procedimento di gara sulla base delle indicazioni

contenute nella determinazione a contrarre e nella documentazione tecnica di supporto (*progetto, capitolato prestazionale, etc.*) fissando il termine entro il quale devono essere presentate le offerte.

7. Alla scadenza del termine previsto dal bando di gara o dalla lettera di invito, detti Uffici, ciascun per quanto di loro specifica competenza, procedono alla celebrazione della gara, agli adempimenti connessi e consequenziali e alla proposta di aggiudicazione ex art. 33, comma 1 del Codice dei Contratti.
8. Il Capo Servizio Approvvigionamenti approva la superiore proposta d'aggiudicazione disponendo l'aggiudicazione definitiva dell'appalto, dopo aver acquisito le verifiche ed i controlli previsti dalla normativa vigente (ove del caso), ed adotta, inoltre, tutti gli atti necessari al completamento della procedura. Infine, comunica all'unità organizzativa interessata al contratto tutti gli elementi necessari per poter procedere all'assunzione dell'impegno di spesa definitivo e alla stipula del contratto.
9. L'unità organizzativa interessata al contratto comunicherà al Servizio Approvvigionamenti gli estremi della determinazione di cui al comma precedente affinché si possa procedere alla predisposizione del contratto definitivo, da stipularsi entro i termini previsti dalla normativa vigente. Il Servizio Approvvigionamenti, mediante l'Ufficio Contratti, cura, altresì, gli adempimenti successivi alla stipula ed inerenti alla messa al repertorio, registrazione (ove del caso), custodia ed archiviazione.

Art. 9 - Il Responsabile del procedimento

1. Ai sensi dell'art. 31 del vigente Codice dei Contratti *(D.Lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii.)* e delle Linee Guida ANAC n. 3 recanti "*Nomina, ruolo e compiti del Responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*", per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, il Dirigente dell'Area interessata al contratto, nel primo atto utile dell'acquisizione di riferimento e, comunque, entro e non oltre l'adozione della determinazione a contrarre, deve nominare un responsabile del procedimento, unico per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.
2. Il Responsabile unico del procedimento di cui al precedente comma, compatibilmente all'assetto organizzativo interno della SRR e alla normativa di riferimento già citata al precedente comma 1, svolge, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti compiti:
   a) effettua le consultazioni preliminari di mercato;
   b) coordina la progettazione della procedura e cura l'istruttoria per la predisposizione degli atti di gara;
   c) in ordine alla singola procedura di acquisto, formula proposte all'organo o alla struttura che l'ha autorizzata e, sentito il Servizio Approvvigionamenti (ove del caso), fornisce alla stessa dati e informazioni durante le diverse fasi di espletamento dell'appalto, ossia:
      - fase di predisposizione ed eventuale aggiornamento della programmazione;
      - fase di scelta del contraente per l'affidamento dell'appalto;
      - fase di monitoraggio dei tempi di svolgimento della procedura di affidamento;
   d) attua le modifiche, nonché le varianti contrattuali, nei limiti fissati dai documenti di gara e dal presente regolamento, sottoponendo le relative decisioni agli organi e alle strutture competenti alla stipula;
   e) provvede alla raccolta, verifica e trasmissione all'Osservatorio ANAC degli elementi relativi agli interventi di sua competenza e collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione della SRR., anche in relazione a quanto prescritto dall'art. 1, comma 32, della Legge n. 190 del 2012 e sue ss.mm.ii;
   f) ottempera a tutti gli altri adempimenti relativi e successivi alla stipula del contratto di riferimento ai sensi della normativa vigente in materia, ove non assegnati ad altrui soggetti.

3. Il Responsabile del procedimento di cui ai commi precedenti è anche individuato nella programmazione di cui al successivo art.17 (Programmazione/prenotazione degli acquisti), tra i dipendenti appartenenti alla struttura della SRR che hanno competenza ad effettuare l'affidamento necessitato, tenendo conto dell'inquadramento giuridico, delle competenze necessarie in relazione all'importo e alla complessità della procedura, dei carichi di lavoro in quel momento pendenti in capo alle varie figure professionali della struttura che segue il procedimento e delle esigenze organizzative contingenti.
4. Per ricoprire la funzione di Responsabile unico del procedimento è necessario aver maturato un'esperienza di almeno due anni nelle procedure di affidamento di contratti pubblici e aver adeguata formazione in materia di appalti pubblici. Per gli affidamenti non previsti dal Programma, il dirigente dell'unità organizzativa competente a cui fa capo la singola procedura/iniziativa d'approvvigionamento provvede, entro e non oltre l'adozione della determinazione a contrarre di riferimento, ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto alla sua unità la responsabilità unica del procedimento di affidamento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 del vigente Codice dei Contratti (*D.Lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii.*), compatibilmente alle norme del presente Regolamento e all'assetto organizzativo della SRR. La nomina, per essere valida, deve risultare da un atto scritto recante data certa.
5. In caso di assenza o impedimento materiale o giuridico del RUP, tali da compromettere il regolare corso del procedimento, il RUP stesso verrà sostituito, in osservanza dei criteri di cui al presente articolo, nel rispetto delle medesime formalità seguite per la sua designazione.
6. Per tutte le procedure il RUP è tenuto a rilasciare un'apposita dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità/conflitto di interessi; laddove il RUP coincida con il dirigente tali dichiarazioni sono rese direttamente in determina.
7. Per quanto non espressamente previsto in relazione alla figura del RUP si rinvia, ove applicabile, alla disciplina del Codice in materia di ruolo e funzioni del Responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni e alle Linee Guida ANAC n. 3, già citate.
8. Considerato che il Servizio Approvvigionamenti, di cui al precedente art. 5 del presente Regolamento, si inserisce nel procedimento di affidamento dei contratti pubblici come attività di supporto specialistico a favore di tutte le unità organizzative di cui si compone la SRR, il Capo del Servizio Approvvigionamenti deve nominare, ai sensi e per gli effetti di cui alla vigente Legge 241/1990 ed in piena conformità alle specifiche ed autonome funzioni attribuite ai due distinti uffici di cui il Servizio è composto, un responsabile del procedimento limitatamente alla fase di espletamento dell'appalto, per la parte prettamente giuridico - amministrativa della gara.
9. Il nominativo del responsabile del procedimento di cui al precedente comma 8 è indicato nel bando o nell'avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi e/o forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso, nell'invito a presentare un'offerta e/o, comunque, negli atti prodromici alla stipula del contratto.
10. Il responsabile del procedimento di cui al precedente punto 8:
    a) provvede, per quanto di propria competenza, all'esecuzione degli adempimenti di cui all'art. 7, comma 2 del presente Regolamento;
    b) presiede, di norma, il Seggio di gara;
    c) nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, richiede la nomina della Commissione giudicatrice di cui ai successivi artt. 12, 12 bis, 12 ter e 12 quater.

Art. 10 - Responsabile dell'esecuzione del contratto

1. Il dirigente dell'unità organizzativa competente a cui fa capo la singola procedura di approvvigionamento provvede, altresì, ad individuare il Responsabile dell'esecuzione del contratto.

2. Salvo diversa disposizione, il Responsabile dell'esecuzione del contratto coincide con il soggetto incaricato quale Responsabile unico del procedimento a mente dell'art. 9, commi 1 – 7 del presente Regolamento.
3. Il Responsabile dell'esecuzione del contratto (*Direttore dell'Esecuzione del Contratto e/o Direttore dei lavori*) è soggetto diverso dal Responsabile unico del procedimento nei seguenti casi:
   a) per prestazioni di importo superiore a euro 500.000;
   b) per interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
   c) per prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
   d) per interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
   e) per lavori di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico;
   f) per progetti integrali;
   g) per interventi di importo superiore a 1.500.000 di euro.
4. Il Responsabile dell'esecuzione del contratto, ove diverso dal Responsabile Unico del Procedimento, è indicato nel contratto di affidamento o in altro atto equivalente, tempestivamente trasmesso al fornitore.
5. Il Responsabile dell'esecuzione del contratto provvede, in autonomia, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell'esecuzione del contratto, assicurandone la piena regolarità in conformità ai documenti contrattuali. A tal fine, il Responsabile dell'esecuzione del contratto:
   a) propone al Responsabile unico del procedimento (*ex art. 9, commi 1 – 7 del presente Regolamento*) modifiche e varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi;
   b) effettua le contestazioni al fornitore sulle non conformità emerse durante l'esecuzione del contratto, assicurando il contraddittorio, ed applica, ove necessario, le penali previste dal relativo contratto;
   c) presenta al Responsabile unico del procedimento *(ex art. 9, commi 1 – 7 del presente Regolamento*), periodicamente e/o al termine dell'esecuzione, un rapporto sull'andamento dell'esecuzione del contratto;
   d) esegue ogni altra attività sopra non contemplata e pur tuttavia attinente e/o riconducibile ai compiti di propria specifica assegnazione.
6. Per quanto non espressamente previsto in relazione alla figura del Responsabile dell'esecuzione del contratto si rinvia, ove applicabile, alla disciplina del Codice dei Contratti oltre che alle Linee guida di cui all'art.111, comma 2, del Codice, adottate con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (n. 49/2018).

Art. 11 - Altre responsabilità

1. Nelle procedure di affidamento dei lavori, possono essere previste altre figure di responsabilità, in particolare:
   a) Progettista;
   b) Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;
   c) Direttore operativo;
   d) Ispettore di cantiere;
   e) Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
   f) Collaudatore o Commissione di collaudo.
2. Per le funzioni ed i compiti di queste figure di responsabilità, si rinvia, per quanto applicabile, al Codice dei Contratti Pubblici e al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto*

2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e ad altre norme all'uopo applicabili (*Linee Guida, Deliberazioni e Comunicati ANAC, Decreti Ministeriali, etc*).

3. In caso di affidamento di queste responsabilità a soggetti esterni, si applicano le procedure previste dal presente regolamento per gli appalti di servizi.

Art. 12 - Commissioni di gara

1. Qualora la scelta del contraente avvenga secondo il criterio del prezzo più basso, la fase pubblica di celebrazione della gara di specifico riferimento si svolge alla presenza di un Seggio di gara presieduto, in qualità di "***Responsabile unico del seggio di gara***", da uno dei dipendenti addetti al Servizio Approvvigionamenti, nel rispetto del principio della rotazione degli incarichi previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione ed in conformità alle specifiche ed autonome funzioni attribuite ai due distinti uffici di cui il Servizio è composto.
2. Le operazioni del Seggio di gara sono tenute alla presenza di due testi e di un segretario verbalizzante.
3. Il Segretario verbalizzante è tenuto alla redazione dei verbali di gara.
4. Il Responsabile unico del seggio di gara conclude le operazioni di gara stilando la graduatoria dei concorrenti, assicurando il regolare svolgimento delle operazioni nel rispetto del principio di continuità, di trasparenza e di parità di trattamento; per motivate esigenze di servizio, può essere disposta la sospensione temporanea con contestuale fissazione del momento di ripresa della gara.
5. Per le eventuali sostituzioni del Responsabile unico del seggio di gara, dovute a legittimi impedimenti, provvede il Capo del Servizio Approvvigionamenti.
6. Nell'ipotesi in cui la scelta della migliore offerta avvenga con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, la valutazione della stessa è demandata ad una apposita commissione giudicatrice nominata secondo i criteri di seguito indicati.

Art. 12 bis - Composizione e nomina commissione

1. La commissione giudicatrice è composta da un numero di componenti pari a tre o, qualora la valutazione delle offerte risulti particolarmente complessa, pari a cinque.
2. La commissione è nominata, successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, su richiesta del Responsabile del procedimento di cui al superiore art. 9, commi 8 – 10 del presente Regolamento, sentito il Capo del Servizio Approvvigionamenti; il provvedimento di nomina individua anche il Segretario, che non assume il ruolo di componente della commissione giudicatrice.
3. I componenti, eccetto il Presidente, sono individuati prioritariamente all'interno della dotazione organica della SRR, salvo ricorso a professionalità esterne, in caso di accertata carenza in organico e/o di complessità del procedimento oggetto di valutazione.
4. L'atto di nomina di componenti esterni ne determina il compenso sulla base delle vigenti disposizioni legislative. Le spese relative sono inserite nel quadro economico dell'intervento de quo.
5. Ai componenti interni all'amministrazione della SRR non spetta alcun compenso.
6. I componenti della commissione:
    a) devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, con comprovata esperienza in materia di appalti pubblici;
    b) se interni, devono risultare inquadrati in profili professionali apicali (*pari o superiori al VII° livello – area funzionale tecnico-amministrativa – del sistema di classificazione unico del c.c.n.l. di comparto*);
    c) non devono avere svolto alcuna funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto da affidare.

7. La selezione dei componenti della commissione deve avvenire nel rispetto del principio di rotazione. A tale fine il dipendente nominato commissario di gara non potrà ricoprire analogo incarico per due edizioni consecutive della stessa gara.
8. I commissari nominati, prima di iniziare i lavori di valutazione delle offerte, devono dichiarare, ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000 e sue ss.mm.ii., l'inesistenza di cause di incompatibilità ed astensione di cui al successivo art. 12 – ter del presente Regolamento.
9. I nominativi e i curricula dei commissari sono oggetto di pubblicazione obbligatoria ai fini di trasparenza delle procedure di gara.
10. Per le ulteriori modalità di nomina e costituzione delle commissioni di gara si fa espresso rinvio a quanto disciplinato agli artt. 77 e 78 del Codice dei contratti e all'ulteriore disciplina all'uopo applicabile.

Art. 12 ter - Incompatibilità e obbligo di astensione

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui al vigente Codice dei contratti, non possono fare parte delle commissioni giudicatrici:
   a) coloro che hanno svolto o devono svolgere altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento trattasi;
   b) coloro che hanno rivestito cariche di pubblico amministratore nel biennio precedente l'avvio della procedura di affidamento;
   c) coloro che hanno concorso, in qualità di membro di Commissioni giudicatrici, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa;
   d) coloro che si trovano in una delle cause di astensione previste dall'art. 51 del codice di procedura civile;
   e) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I - titolo II - libro secondo del codice penale, ai sensi dell'art. 35-bis, comma1, lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001 e sue ss.mm.ii.;
   f) coloro che si trovano in una delle condizioni di incompatibilità di cui alla Legge Anticorruzione (L. n. 190/2012) e al D.Lgs. n. 39/2013;
2. Al momento dell'accettazione dell'incarico i commissari dichiarano, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000 e sue ss.mm.ii., l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui sopra, impegnandosi, qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico, sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità, ovvero una situazione (o la conoscenza della sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi ex art. 42 del Codice dei contratti, anche potenziale, a darne notizia agli altri componenti della Commissione e alla SRR e ad astenersi dallo svolgimento dell'incarico.

Art. 12 quater – Ambito d'applicazione delle regole sulle Commissioni di gara

1. Le norme di cui ai superiori artt. 12, 12 bis, 12 ter del presente Regolamento, sono valide:
   a) nelle procedure di affidamento di contratti di appalto di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice dei Contratti, fino all'istituzione dell'Albo Nazionale ex art. 78 dell'anzi citato decreto;
   b) nelle procedure di affidamento di contratti d'appalto di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice dei Contratti, o per quelli che non presentano particolare complessità, nel caso si ritenga di avvalersi di tale facoltà.

PARTE III – SOGLIE E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

Art. 13 - Soglie per le procedure negoziate semplificate e gli affidamenti diretti

1. Le procedure negoziate semplificate, di cui al successivo art. 31, si applicano per l'affidamento di forniture, servizi e lavori di **importo pari o superiore a euro 40.000 e inferiore ad euro 150.000**.
2. Gli affidamenti diretti di cui al successivo art. 33 sono disposti, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, per acquisire forniture, servizi e lavori di **importo inferiore ad euro 40.000.**

Art. 14 - Soglie per le procedure di gara di rilevanza non comunitaria

1. Per gli appalti di **importo compreso tra euro 150.000 e la soglia di rilevanza comunitaria di riferimento** si applicano le disposizioni di cui ai successivi artt. 35 e ss. (*Gare per le procedure di rilevanza non comunitaria*) del presente Regolamento.

Art. 15 - Calcolo del valore delle procedure

1. Ai fini dell'applicazione delle soglie, si tiene conto del valore massimo stimato per l'intervento oggetto d'appalto, al momento dell'emanazione della determinazione a contrarre.
2. La stima del valore della procedura è basata sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, compresa qualsiasi forma di eventuale opzione o rinnovo del contratto, premio o pagamento per i candidati o gli offerenti, esplicitamente stabilita nei documenti di gara.
3. Per i contratti di durata pluriennale, si deve tenere conto del valore complessivo stimato per l'intera durata degli stessi.
4. Per i contratti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, si deve tenere conto del valore mensile moltiplicato per quarantotto.

Art. 16 - Divieto di frazionamento

1. Una procedura di affidamento non può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere l'applicazione di alcune norme del presente regolamento. Il frazionamento può avvenire solo nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino, dandone adeguata motivazione.
2. Non sono in ogni caso considerati frazionamenti artificiosi le suddivisioni:
    a) che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione tecnica;
    b) che si riferiscano a forniture coordinate, cioè forniture inserite in un progetto complesso che genera un sistema organizzato di servizio/prodotto, ma che richieda l'approvvigionamento di componenti distinte ed autonome, oggetto di segmenti differenziati del mercato, o comunque prodotte da tipologie diverse di operatori economici.

PARTE IV – PROGRAMMAZIONE, DETERMINAZIONE DEGLI ACQUISTI E DOCUMENTAZIONE PRELIMINARE

Art. 17 – Programmazione/prenotazione degli acquisti

1. Le amministrazioni aggiudicatrici, secondo quanto previsto dall'art. 21 del Codice dei contratti, devono adottare - entro il 31 ottobre - il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad € 40.000, ed il programma triennale dei lavori pubblici di valore stimato pari o superiore a € 100.000.
2. Entro il 15 settembre di ogni esercizio finanziario, ogni Area funzionale della SRR trasmette al Servizio Approvvigionamenti una apposita scheda riepilogativa contenente l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad €. 40.000 relative al biennio successivo.

3. Sulla base delle informazioni ricevute, il Servizio Approvvigionamenti, previo definitivo raccordo preliminare con i Dirigenti d'Area, predispone lo schema del programma biennale degli acquisti di beni e servizi da sottoporre all'approvazione del C.d'A. e cura le eventuali comunicazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente in materia. In particolare, il Servizio Approvvigionamenti trasmette preventivamente lo schema di programma biennale e dei relativi aggiornamenti annuali all'Ufficio che cura la gestione del bilancio della SRR, ai fini della verifica di coerenza con la programmazione economico-finanziaria dell'ente e, successivamente, lo invia al C.d'A. per l'approvazione.
4. Nel Programma sono definiti, per ciascuna procedura:
    a) l'oggetto, ossia una breve descrizione della fornitura o del servizio oggetto d'approvvigionamento;
    b) le caratteristiche quali - quantitative;
    c) l'importo massimo stimato presunto;
    d) la data prevista per l'avvio della procedura;
    e) la data prevista per la stipula del contratto;
    f) il nominativo del Responsabile unico del procedimento (*ex art. 9, commi 1 – 7 del presente Regolamento*);
    g) ove del caso, il nominativo del Responsabile dell'esecuzione del contratto (*ex art.10 del presente Regolamento*).
5. Durante il biennio di riferimento, il Programma è aggiornato e modificato per soddisfare esigenze particolari che lo rendano necessario. Il Servizio Approvvigionamenti predispone gli eventuali aggiornamenti e li sottopone all'adozione da parte del C.d.A. con le stesse modalità di cui sopra.
6. Nella fase di predisposizione del bilancio previsionale l'Area interessata al contratto provvede, in qualità di responsabile di spesa e di servizio a cui fa capo il fabbisogno, all'individuazione delle risorse finanziarie necessarie per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, comprese quelle occorrenti per la pubblicazione degli avvisi di gara nelle ipotesi previste dalla legge.
7. E' possibile procedere all'acquisizione di beni e servizi non inseriti nell'anzidetta programmazione in caso di necessità conseguenti a sopravvenute cause di forza maggiore ovvero circostanze imprevedibili ed urgenti. La determina a contrarre di cui al successivo articolo reca puntuale motivazione delle ragioni che hanno reso obbligatorio l'acquisto fuori programma.
8. Gli acquisti di importo inferiore a 40.000 euro non sono soggetti a programmazione. Per tali procedure le unità organizzative interessate al contratto predispongono una richiesta scritta di prenotazione dell'acquisto da indirizzare al Servizio Approvvigionamenti per la successiva elaborazione dei documenti di gara, corredata della documentazione di cui ai successivi art. 18, 19 e 20 del presente Regolamento.

Art. 18 - Determinazione a contrarre

1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento, il Dirigente dell'Area cui è riconducibile il fabbisogno oggetto d'acquisizione, adotta una determinazione a contrarre con la quale autorizza la procedura e la stipula del successivo contratto, individuando perlomeno il tipo di procedura ed il criterio di scelta della migliore offerta, l'interesse pubblico/istituzionale che si intende soddisfare, gli elementi essenziali del contratto, l'importo massimo stimato presunto, dando conto della relativa copertura finanziaria con l'indicazione dei relativi capitoli di bilancio, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, il Responsabile unico del procedimento (*ex art. 9, commi 1 – 7 del presente Regolamento)* ed, ove del caso, il Responsabile dell'esecuzione del contratto (*ex art. art.10 del presente Regolamento)* e, ciò, anche se già indicati nel Programma biennale degli acquisti. La selezione dei partecipanti e delle

offerte avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri ed i processi previsti dal presente regolamento.

2. La forma che dovrà assumere la determinazione a contrarre è definita, nei successivi articoli del presente regolamento, in ragione del valore massimo stimato e della tipologia di procedura di affidamento individuata.

Art. 19 - Redazione dei capitolati tecnico-prestazionali e progettazione

1. Ogni singola unità organizzativa che ha richiesto l'inserimento di un acquisto di forniture e/o servizi nella programmazione biennale, oppure che richieda un'acquisizione fuori programma di cui al comma 7 e/o 8 dell'art. 17 del presente Regolamento, elabora, in dettaglio, il progetto di servizio e/o fornitura da reperire, formalizzandolo in un capitolato speciale descrittivo e prestazionale, denominato capitolato tecnico. La progettazione di servizi e forniture è articolata di regola in un unico livello.
2. Per quanto attiene gli appalti di forniture o di servizi non complessi, il capitolato tecnico riporta le "*Specifiche Tecniche*" secondo quanto indicato all'art. 68 del Codice dei contratti, in particolare descrive tutte le caratteristiche della prestazione da reperire, indica le modalità realizzative e i requisiti ritenuti necessari per la corretta esecuzione della prestazione stessa, nonché l'indicazione dei livelli minimi di servizio/fornitura e gli inadempimenti o irregolarità da sanzionare mediante penali (le quali debbono essere contestualmente già tipizzate e quantificate).
3. Per quanto attiene gli appalti di servizi complessi, il capitolato tecnico consiste in un progetto del servizio che, secondo quanto indicato all'art. 23, comma 15, del Codice dei contratti pubblici, deve contenere:
    a) la relazione tecnico - illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio da reperire;
    b) le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'art. 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008;
    c) il calcolo degli importi per l'acquisizione del servizio;
    d) il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio;
    e) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche;
    f) l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa;
    g) i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara;
    h) l'indicazione dei livelli minimi di servizio e gli inadempimenti o irregolarità da sanzionare mediante penali (le quali debbono essere contestualmente già tipizzate e quantificate nel dettaglio – vedi art. 66 del presente regolamento);
    i) l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale (vedi art. 67 del presente regolamento).
4. Nella predisposizione dei capitolati tecnici le UU.OO. tengono conto di quanto indicato all'art. 34 del Codice dei contratti, relativamente ai criteri di sostenibilità energetica ed ambientale.
5. In relazione agli appalti di lavoro si rinvia a quanto disposto dagli artt. 23 e ss. del Codice dei Contratti, nonché all'ulteriore disciplina a tal riguardo applicabile.

Art. 20 - Valutazione dei rischi da interferenza

1. Ogni singola unità organizzativa a cui fa capo l'iniziativa d'acquisizione (sia essa programmata e/o fuori pianificazione), predisposta la documentazione preliminare di cui al precedente articolo ed una volta definito il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione di che trattasi, trasmette al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) della SRR tutti i documenti

necessari ad elaborare il DUVRI (documento unico per la valutazione dei costi derivanti dai rischi di natura interferenziale).

2. Le UU. OO. di cui al comma 1, trasmettono tutta la documentazione preliminare ed il DUVRI predisposto dal RSPP al Servizio Approvvigionamenti per la successiva elaborazione dei documenti di gara, in conformità alle specifiche ed autonome funzioni attribuite ai due distinti uffici di cui il Servizio è composto.

Art. 21 - Elaborazione documentazione di gara e approvazione della procedura di affidamento

1. Il Capo Servizio Approvvigionamenti, dopo aver ricevuto tutta la documentazione endoprocedimentale, effettua un primo vaglio di regolarità e conformità degli atti ed assegna la relativa pratica ad uno dei sui Uffici specializzati, ognuno dei quali procederà per quanto di rispettiva competenza (*vedi artt. 5, 7 e 8 del presente Regolamento*).
2. L'Ufficio oggetto d'assegnazione verifica nel dettaglio la predetta documentazione preliminare, con facoltà di richiedere chiarimenti, modifiche ed integrazioni all'unità organizzativa proponente, e sulla scorta di ciò, elabora i documenti di gara relativi alla procedura di selezione degli operatori economici e delle offerte, oltre al documento contenente la disciplina giuridico-amministrativa del futuro contratto.
3. Il Capo Servizio Approvvigionamenti procede all'approvazione dei documenti de quibus mediante assunzione di una propria determina d'indizione della gara.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si demanda alle disposizioni di cui ai precedenti artt. 5, 7, 8 e 9, commi 8 - 10, del presente Regolamento.

PARTE V - PROCEDURE D'AFFIDAMENTO

Art. 22 - Procedure di affidamento

1. Le procedure di affidamento sotto soglia di rilevanza europea si svolgono nel rispetto del Programma biennale degli acquisti, nell'osservanza degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto [*di cui all'articolo 3, comma 1, lettera cccc) del Codice dei contratti pubblici*] e di negoziazione [*di cui all'articolo 3, comma 1, lettera dddd) del Codice dei contratti pubblici*], anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica e sulla base delle determinazioni a contrarre, adottando uno dei modelli di procedura previsti dai successivi articoli del presente Regolamento.
2. Le procedure di affidamento sotto soglia europea, diverse dall'affidamento diretto, si articolano nelle seguenti fasi:
   a) svolgimento di consultazioni preliminari di mercato o ricorso agli elenchi dei fornitori (ove già costituiti per la categoria merceologica, di servizio e/o d'opera necessitata);
   b) confronto competitivo tra gli operatori selezionati, invitati o che hanno risposto ad un bando o ad un avviso, con la relativa aggiudicazione;
   c) stipula del contratto oppure emissione e successiva accettazione dell'ordine di acquisto.
3. Le modalità di svolgimento di tali fasi sono regolate in modo da tenere conto del valore massimo stimato, rispetto alle soglie definite dal presente regolamento, della loro complessità, dell'assetto del mercato di riferimento e dei tempi necessari per l'approvvigionamento dei beni, dei servizi e/o dei lavori oggetto di fabbisogno.

Art. 23 - Consultazioni preliminari di mercato

1. Il Responsabile unico del procedimento (*ex art. 9, commi 1 – 7 del presente Regolamento*) può svolgere consultazioni preliminari di mercato per la progettazione e la preparazione della procedura di

affidamento. A questo scopo, possono essere acquisite consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica da parte di esperti, di partecipanti al mercato o da parte di autorità indipendenti. Tale documentazione può essere utilizzata nella progettazione e nello svolgimento della procedura, a condizione che non abbia l'effetto di falsare e/o alterare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.

2. Le consultazioni possono svolgersi nelle forme delle indagini meramente esplorative o come vere e proprie indagini di mercato.

Art. 24 - Indagine esplorativa informale

1. Il Responsabile unico del procedimento (*ex art. 9, commi 1 – 7 del presente Regolamento*), qualora valore massimo stimato della procedura è inferiore ad euro 2.500 e le specifiche del bene, del servizio o del lavoro da acquisire sono già definite, può svolgere indagine esplorative del mercato di tipo informale, consultando due o più operatori, anche mediante contatti telefonici o altre comunicazioni informali.
2. Le indagini esplorative, che hanno come unico scopo l'individuazione del prezzo più basso, sono documentate, anche in modo essenziale, ed improntate ai principi di correttezza, buona fede, imparzialità e non discriminazione.

Art. 25 - Oggetto dell'indagine di mercato

1. L'indagine di mercato è svolta per conoscere l'assetto del mercato, gli operatori interessati e le loro caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificare se possono soddisfare le reali esigenze della SRR.
2. L'indagine di mercato è svolta in modo da non ingenerare negli operatori consultati alcun tipo d'affidamento in ordine al successivo invito alla procedura di gara.

Art. 26 - Modalità di svolgimento dell'indagine di mercato

1. Durante lo svolgimento dell'indagine di mercato, il Responsabile unico del procedimento (*ex art. 9, commi 1 – 7 del presente Regolamento*) tiene comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati e assicurando la protezione dei segreti tecnici e commerciali.
2. L'indagine di mercato è svolta secondo le modalità di consultazione degli operatori economici ritenute più efficaci ed efficienti, in base all'importo e alla complessità dell'affidamento, applicando i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite il ricorso all'Albo dei fornitori della SRR (ove già costituiti) o ai cataloghi del mercato elettronico di Consip S.p.A. e/o di altri Soggetti Aggregatori.
3. In base alla rilevanza del contratto, la SRR può valutare l'opportunità di far precedere l'attività di indagine del mercato da una forma di pubblicità, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione del settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, secondo parametri non solo economici. A tal fine, la SRR può pubblicare un avviso sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amm. Trasparente" sotto la sub-sezione "*Bandi di gara e contratti*" o ricorrere ad altre forme di pubblicità (*ad es: inserti su quotidiani*). La durata della pubblicazione è definita per un periodo minimo di quindici giorni, con la possibile riduzione a non meno di cinque giorni per motivate ragioni di urgenza.
4. La SRR può condurre indagini di mercato con riferimento a più appalti aggiudicabili entro un determinato periodo (indagini di mercato periodiche), al fine di ottimizzare i tempi di svolgimento delle procedure.
5. L'avviso o la comunicazione ai soggetti consultati indica, almeno, il valore presunto dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti di ordine generale, i

requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo e/o eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura e i criteri di selezione degli operatori economici da invitare (in assenza di bando), i riferimenti della SRR per eventuali necessità di chiarimenti ed informazioni. Inoltre, nell'avviso o nella comunicazione di indagine di mercato, la SRR si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.

Art. 27 - Documentazione degli esiti dell'indagine di mercato

1. Gli esiti dell'indagine di mercato sono documentati a cura del Responsabile unico del procedimento (*ex art. 9, commi 1 – 7 del presente Regolamento*) ed utilizzati, prevalentemente, per progettare l'acquisto e, qualora ancora non adottata, per definire la determinazione a contrarre, escludendo quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento.
2. Copia del processo verbale contenente le risultanze della ricerca di mercato dovrà, altresì, essere trasmesso al Servizio Approvvigionamenti unitamente alla documentazione di rito sopra indicata.

Art. 28 - Istituzione di un sistema di qualificazione (Elenchi fornitori)

1. La SRR può istituire un proprio sistema di qualificazione dei fornitori di beni, servizi e lavori, rendendolo noto mediante pubblicazione di un avviso, nel quale sono fra l'altro indicate le finalità del sistema di qualificazione e le modalità del suo funzionamento. Il Sistema di qualificazione è regolato da uno specifico Disciplinare che prevede un sistema di classificazione degli operatori economici aderenti, in relazione a specifiche e distinte categorie merceologiche, di servizi o di opere e di diverse fasce d'importo, che riproducono le soglie di cui ai precedenti artt. 13 e 14 del presente Regolamento.
2. Gli operatori economici all'uopo interessati possono presentare istanza di inserimento durante la pubblicazione dell'avviso con il quale si avvia la costituzione . L'aggiornamento del sistema, con l'inserimento delle nuove istanze pervenute viene compiuta almeno 1 (una) volta all'anno, entro il 31 Dicembre.
3. L SRR è impegnata, entro un termine stabilito nello specifico disciplinare, a valutare le richieste di iscrizione, verificando, anche a campione (*ex art. 31, comma 2 del presente Regolamento*), la documentazione presentata e, se del caso, effettuando sopralluoghi presso stabilimenti e impianti produttivi. I candidati devono dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dal disciplinare.
4. L'avvenuta qualificazione è resa nota ai soggetti che l'hanno richiesta attraverso comunicazione diretta e specifica, anche a mezzo di posta elettronica. La mancata qualificazione è resa nota con la stessa modalità, indicando il motivo per cui il soggetto richiedente non è stato qualificato.
5. Non è ammessa l'iscrizione di operatori economici in raggruppamento temporaneo né di operatori che facciano ricorso all'avvalimento.

Art. 29 - Affidamenti con il sistema di qualificazione

1. La SRR in presenza di un sistema di qualificazione dei fornitori, invita a presentare offerta i soggetti qualificati alla data di spedizione della richiesta d'offerta. Per importi pari o superiori ad euro 40.000 e fino alla soglia comunitaria, sono coinvolti **almeno 5 operatori qualificati**, se vi sono in tal numero soggetti idonei per la categoria merceologica, di servizio e/o di opera oggetto di fabbisogno e per la determinata classe d'importo di che trattasi.
2. La procedura, successivamente, si svolge come una procedura semplificata o un'ordinaria procedura ristretta o negoziata, senza avviso pubblico (*vedi Parte VI del presente Regolamento*).
3. Gli operatori qualificati possono presentare, per ogni appalto oggetto di rispettiva consultazione, una dichiarazione di conferma delle proprie referenze che gli ha permesso di conseguire l'iscrizione stessa e

la relativa classificazione (per categoria d'intervento e classe di importo. La SRR, tuttavia, si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento, alla verifica circa l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario.

4. Se il numero di fornitori iscritti nel sistema di qualificazione in una stessa categoria d'intervento e classe di importo risulta superiore al numero di operatori che si intendono consultare, il Responsabile del procedimento ex art. 9, commi 8 – 10 del presente Regolamento, individua gli operatori da invitare applicando il criterio della rotazione, nei termini indicati al successivo art. 30 (*Criteri per la selezione degli operatori economici*) del presente regolamento. Qualora per una determinata categoria di intervento e classe d'importo, il numero degli operatori economici presenti nell'elenco, in possesso dei requisiti richiesti dalla specifica procedura, sia inferiore al numero minimo richiesto dalla legge o dal presente Regolamento, la SRR si riserva la facoltà di consultare altre imprese che, benché non presenti nell'elenco o inseriti per categorie/fasce d'importo diverse, siano in possesso di tutti i requisiti richiesti.
4. La SRR, allorché intenda avvalersi di un sistema di qualificazione indetto e gestito da un'altra stazione appaltante, provvede ad acquisire il consenso di tale stazione, definendo con essa le modalità operative dell'accordo. Successivamente, rende nota tale decisione agli operatori economici mediante pubblicazione di un avviso con le stesse forme adottate per l'indizione del proprio sistema di qualificazione. Al momento di indire la procedura di affidamento, la SRR richiede alla stazione appaltante di cui si avvale l'elenco degli operatori da quest'ultima qualificati ed invita gli operatori nello stesso indicati, seguendo le modalità di una procedura semplificata o di un'ordinaria procedura ristretta o negoziata secondo i criteri di cui al presente Regolamento.
5. La SRR può indire un sistema di qualificazione di prodotti. In tal caso, gli operatori interessati a qualificare un tipo di prodotto presentano la documentazione richiesta ed, eventualmente, un campione.
6. La SRR si riserva di effettuare collaudi e prove, anche presso laboratori di fiducia.
7. Se la SRR decide di acquistare i prodotti qualificati, procede, secondo l'importo di spesa, ad un acquisto con procedura semplificata o all'indizione di una gara pubblica, salvi i casi di affidamento diretto. Se vi sono più prodotti qualificati per lo stesso oggetto, gli atti della procedura di affidamento prevedono la facoltà per il concorrente di quotare e fornire alternativamente ciascun tipo di prodotto qualificato.

Art. 30 - Criteri per la selezione degli operatori economici

1. Nello svolgimento delle procedure negoziate semplificate per l'affidamento di forniture, servizi e lavori, la SRR applica i principi di economicità, efficacia ed efficienza, di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, cercando di promuovere il più possibile la concorrenza. A questo scopo, la SRR garantisce la rotazione degli inviti e degli affidamenti. Il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti si applica con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello attuale, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore (merceologico, di servizi o categoria di opere) e nella stessa classe di importo. Le classi di importo da prendere a riferimento sono le stesse definite per l'iscrizione all'Albo dei fornitori della SRR di cui al precedente art. 28, comma 1.
2. Il principio di rotazione comporta, di norma, il mancato invito del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento, salvo adeguata motivazione che tenga conto della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, anche considerando il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale e la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel mercato di riferimento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

3. Negli affidamenti di importo inferiore ad euro 1.000, è consentito derogare all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. La motivazione è implicita nell'esiguo importo dell'affidamento.
4. Nelle procedure negoziate semplificate di importo pari o superiore ad euro 40.000 ma inferiore ad euro 150.000, la selezione degli operatori economici avviene attraverso consultazioni esplorative del mercato e richieste di offerte formali ad almeno 5 operatori, se vi sono in tale numero soggetti idonei.
5. Gli operatori a cui richiedere offerta possono essere individuati anche mediante ricorso al sistema di qualificazione di cui al precedente art. 28. Qualora la SRR inviti alla consultazione tutti i soggetti iscritti nell'elenco (per una determinata categoria merceologica, di servizi o di opere e per una specifica fascia d'importo), il principio di rotazione si intende applicato alla singola procedura e pertanto in successive consultazioni i soggetti da invitare possono risultare tutti nuovamente consultabili. Nel caso di inviti rivolti ad un numero parziale di operatori iscritti nell'elenco, gli stessi non saranno consultabili nelle successive consultazioni. La selezione degli operatori economici sarà effettuata in una delle modalità indicate di seguito:
    a) invito a tutti gli operatori economici presenti nell'elenco, all'interno della categoria e della fascia d'importo in cui ricade il lavoro, il servizio o la fornitura oggetto dell'appalto, purché in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti dalla natura dell'affidamento;
    b) mediante sorteggio pubblico fra gli operatori economici presenti nell'elenco, all'interno della categoria e della fascia d'importo in cui ricade il lavoro, il servizio o la fornitura oggetto dell'appalto, purché in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti dalla natura dell'affidamento;
    c) selezione degli operatori economici mediante ulteriori criteri, oltre a quelli indicati sopra, debitamente motivati.
6. L'eventuale sorteggio pubblico avverrà con modalità tali da garantire la riservatezza in ordine all'identità degli operatori economici estratti, con la possibilità di accedere all'elenco dei soggetti estratti ed invitati alla gara, soltanto dopo la scadenza di presentazione delle offerte. La data del sorteggio sarà pubblicata, con almeno cinque giorni di anticipo, sul sito della SRR nella apposita sezione "*Amministrazione Trasparente – Bandi e Contratti*".
7. Anche per importi rientranti nelle soglie previste per le procedure negoziate semplificate, la SRR può comunque decidere di affidare forniture, servizi e lavori ricorrendo alle gare pubbliche di rilevanza non comunitaria, di cui ai successivi artt. 35 (*Gare per le procedure di rilevanza non comunitaria*) e ss.

Art. 31 - Modalità di svolgimento delle procedure negoziate semplificate

1. Per le modalità di svolgimento delle consultazioni esplorative del mercato, si rinvia al precedente art. 23 (Consultazioni preliminari del mercato).
2. La richiesta di offerta formale può essere inviata con servizio postale, PEC, posta elettronica o fax e deve contenere, oltre quanto necessario ad emettere il successivo ordine e/o per la stipula del relativo contratto, anche l'importo posto a base della procedura, il criterio di aggiudicazione e l'indicazione del termine per la presentazione delle offerte.
3. Gli operatori economici possono inviare le offerte utilizzando le modalità e gli eventuali formulari riportati nella richiesta di offerta. Nelle procedure di importo presunto pari o superiore ad euro 40.000 ed entro le soglie previste per le procedure negoziate semplificate (€. 150.000), le offerte sono inviate tramite servizio postale o consegna a mano, in plico sigillato.
4. Nella richiesta di offerta, la SRR può richiedere una garanzia provvisoria, indicandone entità e modalità di costituzione.

5. L'offerta è accompagnata da un'autodichiarazione, anche in forma sintetica se disposto dalla SRR, resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., relativa al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e degli altri requisiti, ove previsti. Per le procedure d'affidamento pari o superiori ad euro 40.000 ed entro le soglie previste per le procedure negoziate semplificate, l'autodichiarazione a corredo dell'offerta è resa mediante compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016.
6. Nelle procedure di importo presunto pari o superiore ad euro 40.000 ed entro le soglie previste per le procedure negoziate semplificate, l'apertura dei plichi sigillati con le offerte avviene in seduta pubblica.
7. La selezione dell'offerta è effettuata applicando il criterio di aggiudicazione indicato nella richiesta di offerta.
8. Nelle procedure negoziate semplificate di importo stimato inferiore ad euro 40.000, l'aggiudicazione è formalizzata direttamente con l'emissione dell'ordine d'affidamento, successivamente alla verifica dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario. Nelle procedure negoziate semplificate di importo presunto pari o superiore ad euro 40.000, le modalità dell'aggiudicazione sono definite dal successivo art. 61 (*Aggiudicazione*).
9. L'aggiudicazione, in ogni caso, diviene efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.
10. L'ordine d'affidamento contiene la descrizione dell'oggetto della fornitura, del servizio o del lavoro, i termini di esecuzione, i termini e le modalità di accertamento della qualità e quantità dei beni forniti, delle prestazioni o dei lavori eseguiti, i termini e le modalità di pagamento. Può essere prevista una clausola penale per ritardo o inadempimento, specificando tutte le condizioni di contestazione e di relativa applicazione.
11. Il Servizio Approvvigionamenti, mediante l'Ufficio Contratti, cura la fase istruttoria necessaria alla stipula dei contratti e/o al perfezionamento degli ordini, l'eventuale registrazione dei loro estremi nel repertorio e l'invio di una copia al Responsabile dell'esecuzione del contratto, al Settore "*Economico-Finanziario*", al "*Controllo di gestione*" e al "*Collegio dei Revisori*".

Art. 32 - Criteri di aggiudicazione

1. I criteri di aggiudicazione sono indicati nella richiesta di offerta.
2. Nel caso di aggiudicazione sulla base del prezzo più basso, la gara è aggiudicata tenendo conto del solo prezzo offerto.
3. Nel caso di aggiudicazione sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione e i pesi o punteggi di ponderazione sono definiti nella richiesta d'offerta.

Art. 33 - Affidamento diretto

1. L'affidamento diretto può essere disposto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, per acquisire forniture, servizi o lavori di importo inferiore ad euro 40.000.
2. Qualora l'importo superi la soglia di cui al comma 1 ma sia comunque inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di riferimento, l'affidamento diretto può essere disposto, senza quindi necessità di confronto concorrenziale, per appalti aventi ad oggetto:
   a) acquisizione di forniture di beni o di prestazioni di servizi che un solo fornitore può fornire o prestare in esclusiva;
   b) forniture, servizi o lavori necessari per far fronte a situazioni di emergenza ambientale o di sicurezza;
   c) ragioni di speciale opportunità o convenienza che non consentono, per tempi e modalità, il ricorso ad altra procedura di affidamento;
   d) urgenza dell'affidamento per eventi non imputabili alla SRR.

3. Per gli importi inferiori alla soglia comunitaria, l'affidamento diretto è altresì ammesso per lavori o servizi complementari, non compresi nel progetto inizialmente aggiudicato e nel contratto iniziale, i quali, per circostanze impreviste, siano divenuti necessari all'esecuzione dell'appalto, purché questo sia aggiudicato all'imprenditore o al prestatore di servizi che esegue l'appalto iniziale:
   a) quando tali lavori o servizi complementari non possano essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall'appalto iniziale senza recare gravi inconvenienti alla SRR,
   b) quando tali lavori o servizi complementari, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento.
4. Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 9, comma 8 – 10 del presente Regolamento documenta le ragioni della scelta dell'affidatario, utilizzando gli esiti delle eventuali consultazioni preliminari di mercato condotte nelle modalità previste dal precedente art. 23 (Consultazioni preliminari del mercato) o, qualora non effettuate, indicando in altro modo le motivazioni della scelta.
5. All'affidamento diretto si applicano del disposizioni sull'applicazione del principio di rotazione, di cui al precedente art. 30 (*Criteri per la selezione degli operatori economici*) del presente Regolamento.
6. L'ordine d'affidamento, da notificare all'affidatario, da sempre atto che lo stesso abbia reso un'autodichiarazione, anche in forma sintetica, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, circa il legittimo possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e degli altri requisiti, ove previsti.

Art. 34 - Verifica requisiti aggiudicatario

1. Nelle procedure negoziate semplificate di importo presunto pari o superiore a € 40.000 e fino ad €. 150.000, effettuata l'aggiudicazione, la SRR si riserva di procedere, anche a campione, alla verifica del possesso dei requisiti di ordine morale, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale previsti nella richiesta di offerta e dichiarati dall'aggiudicatario. Il certificato del Casellario ANAC, del Casellario giudiziale e della Regolarità Fiscale, nonché il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) sono sempre e comunque acquisiti d'ufficio. All'esito positivo della verifica si procede all'emissione dell'ordine o alla stipula del contratto.
2. Nelle procedure negoziate semplificate di importo inferiore a €. 40.000, inclusi gli affidamenti diretti, la verifica sui requisiti è condotta, prima dell'emissione dell'ordine, acquisendo senz'altro il certificato del Casellario ANAC, il certificato del Casellario giudiziale, il certificato di Regolarità Fiscale ed il DURC. Per gli affidamenti diretti di importo fino ad euro 5.000, la SRR verifica il possesso dei requisiti mediante consultazione del casellario ANAC e acquisizione del DURC. Anche in quest'ultime ipotesi, tuttavia, la SRR si riserva di procedere, a campione, all'integrale verifica circa l'effettivo possesso in capo agli aggiudicatari dei requisiti prescritti dalla relativa procedura.
3. I controlli a campione di cui ai precedenti commi 1 e 2, sono effettuati su una quota minima pre-determinata di autocertificazioni prodottesi dagli aggiudicatari in rapporto percentuale al numero complessivo dei procedimenti d'affidamento conclusi nel corso dell'anno solare di riferimento. La percentuale di autocertificazioni degli operatori economici aggiudicatari da sottoporre al controllo è determinata dal Responsabile del procedimento e non può essere inferiore al 20% delle pratiche completate nel corso dell'anno solare di riferimento. La scelta circa le autocertificazioni da sottoporre a controllo è effettuata con sorteggio casuale sulla base della suddetta quota minima del 20% rispetto al totale dei procedimenti espletati nel corso dell'anno solare di riferimento.
4. Per effettuare la verifica dei requisiti, il Responsabile del procedimento di cui all'art. 9, comma 8 – 10 del presente Regolamento richiede, *ex officio*, agli enti competenti i certificati ed i documenti necessari ad escludere la sussistenza, a carico del fornitore aggiudicatario, dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici. Il predetto Responsabile, inoltre, acquisisce, attraverso il fornitore o

altri soggetti terzi, la documentazione e le dichiarazioni necessarie a verificare l'effettivo possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale, ove richiesti.

Art. 35 - Ricorso alle gare per procedure di rilevanza non comunitaria

1. La SRR indice ed espleta gare di rilevanza non comunitaria per l'affidamento di forniture, servizi e lavori in tutti i casi in cui, per importi che superino la soglia prevista per le procedure semplificate (ovvero da €. 150.000 e sino alla soglia ex art. 35 del Codice dei contratti), decida di non ricorrere al sistema di qualificazione di cui al precedente art. 28 e ss., ovvero non sia obbligatorio e/o opportuno ricorre all'utilizzo di strumenti di acquisto e/o di negoziazione messi a disposizione dalla stessa Consip S.p.A. o dalla centrale di committenza regionale.

Art. 36 - Deliberazione a contrarre

1. Le gare di rilevanza non comunitaria sono autorizzate dal Consiglio di Amministrazione della SRR, mediante formale decisione denominata deliberazione a contrarre. Contestualmente alla deliberazione a contrarre possono essere approvati il bando di gara o la lettera di invito e gli altri documenti della procedura.

Art. 37 - Forme e modalità di pubblicità

1. Le procedure per l'affidamento di forniture, servizi e lavori sono indette mediante pubblicazione di un bando o di un avviso, contenente tutte le informazioni necessarie per la partecipazione degli operatori economici interessati.
2. Gli avvisi e i bandi sono pubblicati nell'Albo pretorio dei Comuni d'Ambito, sul profilo informatico della SRR, sulla piattaforma digitale dei bandi di gara c/o ANAC e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (serie speciale relativa ai contratti pubblici). Gli effetti giuridici connessi alla pubblicità decorrono dalla data di pubblicazione dell'estratto di riferimento nella G.U.R.I. e, ciò, almeno fino all'entrata in vigore del Decreto di cui all'art. 73, comma 4 del Codice dei contratti.
3. Nelle procedure aperte, i termini di presentazione delle offerte, a far data dalla pubblicazione del bando, non possono essere inferiori a quindici giorni per appalti relativi a servizi e forniture ed a ventisei giorni per quanto concerne gli appalti di lavori.
4. Nelle procedure ristrette e negoziate, i termini per la presentazione delle domande di partecipazione, a far data dalla pubblicazione dell'avviso con cui è indetta la procedura, non possono essere inferiori a dieci giorni per servizi e forniture e a quindici giorni per i lavori. Il termine per la presentazione delle offerte, dalla data di spedizione della lettera di invito, non può essere inferiore a dieci giorni per servizi e forniture e a quindici giorni per i lavori.
5. Qualora siano apportate modifiche significative ai documenti di gara, la SRR proroga i termini per la ricezione delle offerte o delle domande, che possono essere anche inferiori a quelli indicati dai precedenti punti.
6. Se i bandi e gli avvisi sono redatti in formato elettronico e inviati o resi accessibili sul sito internet della SRR, i termini per le domande di partecipazione alle procedure ristrette e negoziate o per la presentazione delle offerte nelle procedure aperte, possono essere ridotti di sette giorni.
7. Gli atti delle procedure, ove non considerati riservati ai sensi dell'art. 53 del Codice dei contratti pubblici, sono pubblicati ed aggiornati sul sito internet della SRR., applicando quanto previsto dal precedente art. 4.

Art. 38 - Tipologie di partecipanti

1. Possono partecipare alle procedure gli operatori economici di cui agli artt. 45 e 46 del Codice dei contratti pubblici. Ulteriori tipologie di operatori economici possono essere ammesse alla procedura, a condizione che la loro partecipazione non risulti distorsiva della concorrenza.
2. È ammessa la partecipazione di raggruppamenti e consorzi di imprese. L'impresa che partecipa in proprio, ovvero in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero sia indicata come esecutrice di un consorzio stabile, cooperativo o artigiano non può partecipare alla procedura in qualsiasi altra forma.

Art. 39 - Requisiti di partecipazione

1. L'operatore economico partecipa alla gara solo se in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale richiesti nel bando, nell'avviso o nella lettera di invito. I requisiti di partecipazione devono essere attinenti e proporzionati all'oggetto della gara, tenendo presente l'interesse pubblico alla più ampia partecipazione, nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza e rotazione.
2. I requisiti di ordine generale sono quelli definiti dall'art. 80 del Codice dei contratti pubblici.
3. L'idoneità professionale degli operatori economici, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, è dimostrata dalla iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali. Nel bando, nell'avviso o nella lettera di invito, inoltre, può essere richiesto che gli operatori economici dimostrino l'idoneità professionale necessaria attraverso il possesso di una particolare autorizzazione o la partecipazione ad una particolare organizzazione. All'operatore di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione o dell'autorizzazione, secondo le modalità previste dall'art. 83, comma 3 del Codice dei contratti pubblici.
4. Per dimostrare la capacità economica e finanziaria, possono essere richiesti:
   a) fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto;
   b) informazioni sui conti annuali che evidenzino, in particolare, i rapporti tra attività e passività;
   c) un adeguato livello di copertura assicurativa dei rischi professionali;
   d) idonee referenze bancarie.

   L'eventuale richiesta di un fatturato minimo annuo superiore al doppio del valore massimo stimato dell'appalto è motivata negli atti della procedura.
5. Per dimostrare la capacità tecnica e professionale, possono essere richiesti:
   a) elenco minimo di forniture o servizi analoghi prestati in un dato periodo precedente, con l'eventuale indicazione degli importi minimi dei relativi contratti;
   b) indicazione del numero medio annuo del personale del concorrente (per gli appalti di servizi e di lavori);
   c) dichiarazione concernente l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico che il concorrente dovrà impegnarsi ad impiegare per il servizio (per gli appalti di servizi e di lavori);
   d) certificati di conformità alle norme europee o internazionali sui sistemi di gestione per la qualità, l'ambiente o riferiti ad altri schemi o modelli pertinenti all'oggetto dell'appalto, rilasciati da organismi di valutazione della conformità operanti in regime di accreditamento ai sensi delle norme delle serie EN 45000 e ISO/IEC 17000.
6. Per i lavori di importo superiore ad euro 150.000, il concorrente dovrà dimostrare il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico finanziaria e di capacità tecnico professionale mediante la produzione del certificato di iscrizione SOA, per categoria e classifica adeguata all'oggetto e

all'importo dell'appalto. Alle imprese in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione del possesso dei requisiti speciali. Resta comunque nella facoltà della SRR richiedere, ove opportuno in relazione alla natura dell'appalto, il possesso di ulteriori requisiti.

7. I documenti e le dichiarazioni da produrre per attestare il possesso dei requisiti richiesti sono indicati nel bando, nell'avviso o nella lettera di invito. Tali dichiarazioni sono rese dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, anche in forma sintetica se disposto da SRR.
8. Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo può essere dichiarato dal concorrente, fatta comunque salva la facoltà della SRR di procedere alla verifica delle attestazioni prodotte, in applicazione di quanto previsto dal successivo art. 62 (*Verifica dei requisiti*).
9. Per quanto concerne i requisiti per la partecipazione alle gare dei consorzi e dei raggruppamenti, si rinvia agli artt. 47 e 48 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 40 - Avvalimento

1. L'operatore economico, singolo o in raggruppamento, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale necessari per partecipare ad una procedura d'appalto, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. In ogni caso, la possibilità dell'avvalimento è esclusa per i requisiti di ordine generale cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici.
2. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali o alle esperienze professionali pertinenti del prestatore di servizi o dell'imprenditore o dei dirigenti dell'impresa, a condizione che non siano valutati tra i criteri di aggiudicazione, l'operatore economico può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152.
3. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria (in caso di lavori), una dichiarazione, sottoscritta dalla stessa, attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico, per dimostrare che potrà disporre dei mezzi necessari all'esecuzione dell'appalto, presenta una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima assume l'obbligo verso l'operatore economico e verso la SRR di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui l'avvalente è carente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, la SRR esclude il concorrente ed escute la garanzia, se prevista.
4. L'operatore economico allega alla domanda di partecipazione, in originale o copia autentica, il contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'avvalente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.
5. Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 9, comma 8 – 10 del presente Regolamento verifica se i soggetti ausiliari soddisfano i criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del Codice dei contratti pubblici, imponendo all'operatore economico di sostituire i soggetti per i quali sussistano motivi di esclusione, anche in base ai documenti di gara.
6. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi, a sua volta, di altro soggetto. Non è consentito, a pena di esclusione, che nella stessa gara più concorrenti si avvalgano della stessa impresa ausiliaria, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella avvalente.

7. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'operatore economico che partecipa alla gara, al quale è rilasciato il certificato di regolare esecuzione/ di verifica della conformità, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
8. In relazione a ciascun affidamento, il Responsabile unico del procedimento (*ex art. 9, commi 1 – 7 del presente Regolamento*), con la collaborazione del Responsabile dell'esecuzione del contratto (ove previsto), effettua, in corso d'esecuzione, le verifiche sull'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine, il Responsabile unico del procedimento, sempre con la collaborazione del Responsabile dell'esecuzione del contratto (ove del caso), accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente con l'impiego delle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria secondo quanto previsto dal contratto di avvalimento.

PARTE VI – MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 41 - Procedure aperte - Generalità

1. Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta al bando di gara. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dalla SRR per la loro valutazione.
2. La gara si svolge nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti nel bando, con il sistema delle offerte segrete pervenute entro il termine prefissato.

Art. 42 - Criteri di aggiudicazione

1. Il criterio di aggiudicazione è indicato nel bando di gara.
2. Se il criterio è il prezzo più basso, la gara è aggiudicata sulla base del solo prezzo o ribasso offerto.
3. Se il criterio di aggiudicazione si basa sull'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, i criteri di valutazione ed il loro peso sono definiti nei documenti di gara.

Art. 43 - Partecipazione alla gara

1. In risposta al bando, gli operatori economici interessati possono partecipare alla gara presentando una domanda di partecipazione e un'offerta, secondo quanto richiesto dal bando stesso e dagli altri documenti di gara.
2. La domanda di partecipazione e le offerte sono presentate in buste chiuse e sigillate. All'esterno di ciascuna busta è indicato, in modo sintetico, il suo contenuto. Le buste sono inserite in un plico, sul quale sono indicati i riferimenti richiesti dai documenti di gara, e comunque: oggetto della gara, Codice identificativo gara (CIG), denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC dell'operatore per le eventuali comunicazioni.
3. Il plico sigillato è inviato o consegnato alla SRR, presso l'indirizzo indicato nel bando di gara, per mezzo del servizio postale o di corriere ovvero a mano, entro il termine perentorio indicato nel bando di gara. La data e l'ora di arrivo delle offerte sono comprovate esclusivamente dal timbro apposto dall'Ufficio del Protocollo della SRR in orario di ufficio.
4. Non sono prese in considerazione le offerte pervenute dopo il termine di scadenza, anche se aggiuntive o sostitutive, nonché tardive dichiarazioni di revoca di offerte pervenute tempestivamente.
5. Gli operatori partecipanti hanno la facoltà di far pervenire una nuova offerta nel caso in cui la SRR proroghi il termine di scadenza. In caso di riapertura dei termini di presentazione dell'offerta, le offerte

pervenute dopo la scadenza del termine originariamente fissato e prima della riapertura dei nuovi termini dovranno comunque essere presentate nuovamente.

6. Modalità semplificate per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte possono essere previste dai documenti di gara, nel rispetto dei principi di segretezza delle offerte e di imparzialità della procedura.

Art. 44 - Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione alla procedura è accompagnata dai documenti e dalle dichiarazioni richieste nei documenti di gara ed è sottoscritta secondo le modalità ivi previste, in base alle previsioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e dalla ulteriore normativa a tal uopo applicabile.

Art. 45 - Specifiche ed offerta

1. Se il criterio di aggiudicazione è il prezzo più basso, l'offerta economica può essere espressa in termini di ribasso percentuale sulla base d'asta o di prezzo unitario o complessivo non superiore alla base d'asta, secondo l'opzione indicata nel bando di gara.
2. Se il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, oltre all'offerta economica, si richiede la presentazione dell'offerta tecnica, sulla base delle specifiche definite dai documenti di gara, inclusi i criteri di sostenibilità energetica e ambientale, ove ritenuto opportuno. Per l'interpretazione delle specifiche tecniche e per la relativa valutazione di conformità da parte della Commissione giudicatrice, si applica l'art. 68 del Codice dei contratti pubblici.
3. Per gli appalti di lavori e di servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, nei bandi possono essere inserite, nel rispetto dei principi comunitari, specifiche clausole sociali per promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione, da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.
4. Le offerte sono redatte in lingua italiana e sottoscritte:
    - nel caso di impresa singola, dal titolare o dal legale rappresentante o da suo procuratore;
    - nel caso di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro ed imprese artigiane e di consorzi stabili, di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice dei contratti pubblici, dal rappresentante legale del consorzio o da un suo procuratore e dalle consorziate per le quali il consorzio partecipa; nel caso di consorzio stabile, anche dall'impresa indicata come esecutrice;
    - nel caso di raggruppamenti di imprese o di consorzi ordinari di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del Codice dei contratti pubblici, non ancora costituiti, dal legale rappresentante o suo procuratore di ciascuna impresa associata o consorziata;
    - nel caso di raggruppamenti di imprese o di consorzi ordinari di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del Codice dei contratti pubblici, già costituiti, dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa mandataria, che deve sottoscrivere l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti.
5. L'offerta, che si configura come proposta irrevocabile, è impegnativa per il concorrente per un periodo non inferiore a 180 giorni, sempre che il bando di gara non disponga diversamente.

Art. 46 - Prezzi e corrispettivi

1. L'offerta può essere compilata e sottoscritta utilizzando il modello d'offerta fornito da SRR o altro documento di contenuto equivalente. I prezzi ed i ribassi percentuali sono espressi in cifre ed in lettere; in caso di difformità, viene presa in considerazione l'offerta più favorevole per la SRR.
2. Gli eventuali ribassi percentuali indicati nell'offerta sono considerati fino alla seconda cifra decimale dopo la virgola, salvo diversa disposizione del bando di gara.
3. L'importo espresso nell'offerta si intende al netto dell'IVA.

Art. 47 - Garanzia provvisoria

1. La SRR può richiedere al concorrente una garanzia provvisoria, che copre ogni ipotesi nella quale la mancata sottoscrizione del contratto e, a monte, il non conseguito perfezionamento dei suoi presupposti procedimentali, sia allo stesso addebitabile.
2. La garanzia provvisoria è costituita con le modalità e gli importi definiti dall'art. 93 del Codice dei contratti pubblici, al quale si rinvia per quanto non definito dal presente regolamento.

Art. 48 - Seduta di apertura

1. Il Seggio di gara, costituito a norma del precedente art. 12, procede, in seduta pubblica, all'apertura dei plichi pervenuti. Le persone ammesse ad assistere alle sedute pubbliche sono i legali rappresentanti o loro delegati purché amministratori o dipendenti della stessa impresa; la delega è presentata al Seggio di gara.
2. Dopo aver numerato progressivamente i plichi pervenuti in ragione della data e dell'ora di arrivo, il Seggio di gara, sempre in seduta pubblica, provvede a:
   a) verificare la regolarità formale dei plichi e la loro ricezione nel termine fissato nel bando di gara, escludendo quelli pervenuti fuori termine o non conformi alle prescrizioni contenute nei documenti di gara;
   b) aprire i plichi ammessi e constatare la presenza al loro interno e l'integrità della busta con la domanda di partecipazione (documentazione amministrativa), della busta con l'offerta tecnica (ove richiesta) e della busta con l'offerta economica;
   c) aprire la busta con la domanda di partecipazione per ciascuno dei partecipanti e a dare lettura dei documenti in essa contenuti;
   d) sospendere, ove ritenuto opportuno, la seduta pubblica per procedere, in seduta riservata, a verificare la completezza, la correttezza e la regolarità della documentazione presente nella busta con la domanda di partecipazione;
   e) procedere, ove ne ricorrano i presupposti, al cd. "*soccorso istruttorio*", in applicazione di quanto previsto dal successivo art. 49 (*Soccorso istruttorio*);
   f) riprendere la seduta pubblica e pronunciarsi in merito alla ammissione/non ammissione dei partecipanti.
3. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il verificarsi anche di una sola delle seguenti fattispecie costituisce motivo di non ammissione alla gara:
   a) presentazione dell'offerta oltre il termine perentorio indicato nel bando di gara;
   b) mancata integrità del plico esterno;
   c) mancata indicazione, all'esterno del plico, dell'oggetto della gara o comunque degli elementi che ne consentano l'inequivocabile riferimento alla gara stessa;
   d) mancato rispetto delle modalità di chiusura stabilite dai documenti di gara a garanzia dell'integrità della busta contenente l'offerta economica, nel caso di procedura di valutazione dell'offerta per fasi successive;

c) mancato possesso dei requisiti di qualificazione al momento della data di presentazione dell'offerta.

Art. 49 - Soccorso istruttorio

1. Il ricorso al soccorso istruttorio è ammesso nelle forme e nei limiti di cui all'art. 83 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 50 - Apertura e valutazione delle offerte tecniche

1. Nelle procedure indette sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nella stessa seduta di cui al precedente art. 48 (*Seduta di apertura*) o in una seduta pubblica successiva, il Seggio di gara (*ex art. 12 del presente Regolamento*) apre le buste contenenti le offerte tecniche presentate dagli operatori economici ammessi, per dare lettura dei documenti in esse contenuti.
2. La valutazione delle offerte tecniche è effettuata dalla commissione giudicatrice nominata a mente del precedente art. 12 bis, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
3. La valutazione da parte della commissione è effettuata, in una o più sedute riservate, sulla base dei criteri di valutazione e relativi pesi definiti nei documenti di gara.
4. Conclusa la valutazione delle offerte tecniche, la Commissione redige un processo verbale con l'attribuzione dei punteggi. Successivamente, in seduta pubblica, il Seggio di gara comunica i punteggi attribuiti alle offerte tecniche.

Art. 51 - Apertura e valutazione delle offerte economiche

1. Le buste contenenti le offerte economiche sono aperte dal Seggio di gara *(ex art. 12 del presente Regolamento)* in seduta pubblica. Può trattarsi della stessa seduta pubblica in cui sono stati letti i punteggi attribuiti alle offerte tecniche, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, o la seduta di ammissione dei partecipanti, se il criterio di aggiudicazione è il prezzo più basso.
2. Nella seduta pubblica, il Seggio di gara, dopo aver verificato la corretta sigillatura ed aperte le buste contenenti le offerte economiche, dà lettura dei prezzi o dei ribassi offerti, attribuisce i relativi punteggi sulla base dei criteri definiti nei documenti di gara e, sommando tali punteggi a quelli ottenuti dalle offerte tecniche (se previste), definisce la graduatoria con i punteggi complessivi.
3. Nel caso di parità di offerta tra due o più concorrenti, tutti in possesso dei necessari requisiti, il Seggio di gara invita i concorrenti a far pervenire, entro un termine stabilito, un'offerta migliorativa. In caso di ulteriore parità si procede al sorteggio pubblico, a norma dell'art. 77 del R.D. n. 827 del 1924.
4. Ove si ravvisi, sulla base di elementi oggettivi, la presenza di offerte potenzialmente anomale, rispetto al valore presunto della fornitura o della prestazione da eseguire, il Seggio di gara chiude la seduta pubblica e richiede al concorrente, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni ex art. 97 del Codice dei contratti. Qualora gli elementi giustificativi non siano ritenuti sufficienti a motivare la congruità dell'offerta, complessivamente considerata, anche a seguito di esame in contraddittorio con il concorrente, l'offerta viene esclusa. Così si procede, scorrendo la graduatoria, fino alla migliore offerta non viziata da anomalia.
5. Non saranno prese in considerazione offerte condizionate, indeterminate, parziali, plurime e/o per *relationem*. Le offerte non in regola con la legge sul bollo saranno comunque accettate e ritenute valide agli effetti giuridici, ma i concorrenti saranno segnalati agli organi competenti alla regolarizzazione fiscale. Le offerte il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara sono considerate inammissibili.
6. Il Seggio di gara procede quindi a stilare la graduatoria finale e a trasmettere la proposta di aggiudicazione al Capo Servizio Approvvigionamenti della SRR che ha indetto la procedura di gara, per la relativa aggiudicazione.

Art. 52 - Informazione ai candidati e agli offerenti

1. Su richiesta scritta dell'operatore partecipante, la SRR comunica tempestivamente:
   a) ad ogni partecipante escluso, i motivi del rigetto della sua domanda di partecipazione;
   b) ad ogni partecipante che abbia presentato un'offerta ammessa in gara e valutata, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stata aggiudicata la procedura;
   c) ad ogni partecipante che abbia presentato un'offerta ammessa in gara e valutata, lo svolgimento e l'andamento delle negoziazioni e del dialogo con gli offerenti.
2. È dato avviso ai concorrenti, mediante PEC, del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di affidamento, a seguito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali previsti dai documenti di gara, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.
3. La SRR non divulga le informazioni relative all'aggiudicazione delle procedure, di cui al comma 1, se la loro diffusione ostacola l'applicazione della legge o è contraria all'interesse pubblico, o pregiudica i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati o dell'operatore economico selezionato, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.
4. La SRR comunica d'ufficio, tempestivamente:
   a) l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i partecipanti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta sia stata esclusa se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
   b) l'esclusione, agli operatori esclusi;
   c) la decisione di non aggiudicare una procedura, a tutti i partecipanti;
   d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma.

Art. 53 - Procedure ristrette

1. Nelle procedure ristrette, l'avviso di gara prevede un termine per consentire agli aspiranti concorrenti di manifestare l'intenzione di partecipare e, se previsto, di documentare il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione.
2. La procedura si svolge attraverso le seguenti fasi:
   a) ***"Pre-qualifica degli operatori"***: in questa fase, la SRR verifica il possesso, da parte degli operatori economici che hanno presentato domanda di partecipazione, dei requisiti di partecipazione di carattere generale, professionale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo, previsti nei documenti di gara. Sono ammessi alla fase successiva soltanto gli operatori economici che, avendo presentato domanda di partecipazione, risultino in possesso dei requisiti previsti. La SRR si riserva la facoltà di integrare la lista dei potenziali concorrenti con operatori iscritti nel proprio Albo fornitori (*ex art. 28 del presente Regolamento*);
   b) ***"Presentazione delle offerte"***: gli operatori ammessi a partecipare alla gara sono espressamente invitati a presentare l'offerta tecnica ed economica, corredata della documentazione e delle dichiarazioni richieste nella lettera di invito, secondo i tempi, le modalità e le condizioni indicate;
   c) ***"Valutazione delle offerte"***: la valutazione delle offerte è effettuata dalla Commissione giudicatrice, nominata, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, a mente del precedente art. 12 bis.
3. Per le altre fasi ed attività necessarie allo svolgimento della procedura, si rinvia, per quanto applicabile, alle disposizioni dettate dal presente regolamento per le procedure aperte.

Art. 54 - Procedure negoziate

1. Nelle procedure negoziate con previa pubblicazione di avviso di indizione di gara, qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta all'avviso, fornendo le informazioni richieste per la selezione. Soltanto gli operatori economici invitati dalla SRR., in seguito alla valutazione delle informazioni fornite, possono partecipare alle negoziazioni. La SRR può limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura, sulla base di criteri predefiniti e accessibili a tutti gli operatori *ab origine*.
2. La procedura negoziata senza pubblicazione di avviso può essere esperita nei seguenti casi e alle seguenti condizioni:
   a) quando, in risposta a una procedura con pubblicazione di bando o avviso, non sia pervenuta alcuna offerta congrua o domanda di partecipazione ammissibile, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate;
   b) quando un appalto è destinato solo a scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo e non per rendere redditizie o recuperare spese di ricerca e di sviluppo, purché l'aggiudicazione dell'appalto non pregiudichi l'indizione di gare per appalti successivi che perseguano questi scopi;
   c) quando le forniture, i servizi e i lavori possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico;
   d) nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevisti ed imprevedibili dalla SRR, i termini stabiliti per le procedure aperte, per le procedure ristrette o per le procedure negoziate precedute da pubblicazione di avviso non possono essere rispettati. Le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere imputabili alla SRR;
   e) nel caso di appalti di forniture per consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o all'ampliamento di forniture esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligasse la SRR ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;
   f) per la ripetizione di servizi o lavori analoghi da affidare all'operatore dell'appalto precedente, a condizione che tali servizi o lavori siano conformi a un progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura ad evidenza pubblica;
   g) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;
   h) per gli acquisti d'opportunità, quando è possibile, in presenza di un'occasione particolarmente vantaggiosa ma di breve durata, acquistare forniture il cui prezzo è sensibilmente inferiore ai prezzi normalmente praticati sul mercato, incluse le forniture acquisite sul mercato dell'usato;
   i) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose presso un fornitore o prestatore di servizi che cessi definitivamente l'attività commerciale o presso il liquidatore in caso di procedura di insolvenza, di un accordo con i creditori o di procedure analoghe;
   j) quando l'appalto di servizi consegue a un concorso di progettazione ed è destinato, in base alle norme previste nel concorso di progettazione, a essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori di tale concorso; in tal caso, tutti i vincitori del concorso di progettazione sono invitati a partecipare alle negoziazioni.
3. La procedura negoziata senza pubblicazione di avviso si svolge individuando gli operatori economici mediante ricorso al sistema di qualificazione dei fornitori (*ex art. 28 e ss. del presente Regolamento*) o sulla base di informazioni di carattere tecnico-economico ricavate dal mercato (Consultazioni preliminari), nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionando almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. A questo scopo, la SRR

garantisce la rotazione degli inviti e degli affidamenti. Il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti si applica con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello attuale, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore (merceologico, di servizi o categoria di opere) e nella stessa classe di importo. Le classi di importo da prendere a riferimento sono le stesse definite per l'iscrizione all'Albo dei fornitori della SRR. Il principio di rotazione comporta, di norma, il mancato invito del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento, salvo adeguata motivazione che tenga conto della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, anche considerando il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale e la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel mercato di riferimento.

4. Nelle procedure negoziate, con o senza pubblicazione di avviso, la SRR sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, in base al criterio di aggiudicazione prescelto in applicazione del precedente art. 42 (*Criteri di aggiudicazione*) e previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta.

PARTE VII - GARE ON-LINE

Art. 55 - Principi generali per le gare on-line

1. La SRR ha la facoltà di individuare il soggetto aggiudicatario, oltre che con le tradizionali procedure di gara, anche attraverso l'utilizzo del sistema delle negoziazioni on-line. Gli operatori interessati accedono previa attività di registrazione ed abilitazione finalizzata alla conoscenza ed accettazione delle procedure operative che regolano le negoziazioni on-line, nonché previa dotazione di una chiave di accesso e password per accedere al sistema informatico con il quale si svolgeranno le negoziazioni.
2. La procedura on-line può essere applicata a qualsiasi tipologia di gara, seguendone le regole fino alla presentazione dell'offerta. È assicurata la parità di condizioni dei partecipanti nel rispetto dei principi di trasparenza e di semplificazione delle procedure, nonché di sicurezza e riservatezza dei dati.
3. La procedura telematica di acquisto è realizzata nel rispetto dei principi di sicurezza stabiliti dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*).
4. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi si esercita con l'interrogazione delle registrazioni di sistema che contengono la documentazione in formato elettronico degli atti della procedura.
5. Alle comunicazioni ed alle trasmissioni di documenti tra gli operatori e la SRR si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (*Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa*).
6. L'utilizzo del sistema di acquisto attraverso procedura on-line viene reso noto ai soggetti interessati nei documenti di gara e nel sito della SRR, nella sezione "*Amministrazione Trasparente*", parte dedicata a "*Bandi e Contratti*", dove sono pubblicizzate anche le gare on-line.
7. Per assicurare la più ampia partecipazione alle negoziazioni, la SRR si riserva di pubblicare sui principali organi di stampa a diffusione nazionale o locale, con cadenza trimestrale, un avviso contenente le modalità ed ogni altra informazione utile per partecipare alle negoziazioni on-line.
8. Il ricorso alle procedure on-line è possibile quando le specifiche dell'appalto possono essere fissate in maniera precisa e la valutazione delle offerte sia effettuabile automaticamente attraverso il mezzo elettronico, sulla base di elementi quantificabili in cifre o percentuali.

Art. 56 - Modalità di aggiudicazione delle gare on-line

1. Nella procedura on-line, l'appalto viene aggiudicato sulla base del prezzo più basso oppure, qualora il criterio previsto sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i prezzi e/o i valori degli elementi dell'offerta indicati nei documenti di gara.
2. Nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso, le modalità attraverso le quali può essere espresso il massimo ribasso sono quella dell'asta al ribasso, a rilanci multipli on-line, oppure l'offerta on-line in busta chiusa digitale. Con la prima procedura, l'operatore invitato inserisce a sistema la propria offerta e, sulla base delle offerte anonime inserite dagli altri concorrenti, ha la possibilità di migliorare a ribasso la propria migliore offerta mediante rilanci in tempo reale, entro i termini di durata dell'asta. Con la seconda forma di procedura, l'operatore presenta la propria migliore offerta entro il termine di scadenza, non conoscendo le offerte inserite dagli altri concorrenti, che pertanto rimangono segrete fino all'apertura delle buste digitali.
3. Nel caso di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione devono essere quantificabili meccanicamente secondo formule matematiche relative alla ponderazione di tutti i criteri e sotto-criteri stabiliti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa. Gli elementi tecnici di valutazione, con il relativo punteggio, nonché il punteggio tecnico minimo da conseguire per essere ammessi all'asta, sono predeterminati. Le proposte tecniche presentate costituiscono oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice. Al termine della valutazione tecnica, i punteggi conseguiti sono comunicati agli operatori che hanno realizzato un punteggio tecnico pari o superiore a quello minimo definito, e viene data comunicazione della data e dell'ora di svolgimento della negoziazione, mediante e-mail e/o avviso sul sito istituzionale della SRR. Ogni partecipante è costantemente informato, in tempo reale, della propria classificazione. A tal fine, durante lo svolgimento dell'asta, l'applicazione utilizzata riclassifica automaticamente le offerte in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati. La SRR ha facoltà di stabilire che, nel corso dell'asta, renderà visibile a ciascun partecipante il numero dei partecipanti alla gara, ma non l'identità dei medesimi fino al momento dell'aggiudicazione.
4. Sia per l'aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso che per l'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo aver dichiarato conclusa l'asta elettronica, si procede alla verifica dell'eventuale anomalia delle offerte ed alla successiva aggiudicazione della gara.
5. Qualora si verifichi un malfunzionamento della procedura telematica che impedisca la corretta presentazione delle offerte, sono adottati i necessari provvedimenti per assicurare la regolarità della procedura, anche sospendendo il termine per la ricezione delle offerte per il tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e prorogando lo stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, la SRR assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, sia mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sia consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. La pubblicità della proroga avviene attraverso la pubblicazione tempestiva di un avviso sul sito istituzionale della SRR ove sono accessibili i documenti di gara, nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto più opportuno.
6. Le modalità di svolgimento degli acquisti on-line sono disciplinate da specifiche procedure operative, preliminarmente accettate e sottoscritte dalle imprese che intendono partecipare alle singole negoziazioni.

PARTE VIII - DIALOGO TECNICO. CENTRALI DI COMMITTENZA. ACCORDO QUADRO. INCARICHI DI PROGETTAZIONE

Art. 57 - Dialogo tecnico

1. Prima dell'avvio di una procedura di affidamento particolarmente complessa, per la quale le strutture aziendali non siano in possesso di tutti gli elementi di valutazione tecnica ed economica e di conoscenza del mercato necessari a definire le specifiche di acquisto, la SRR può richiedere contributi progettuali da parte di operatori economici, allo scopo di predisporre un capitolato tecnico rispondente alle proprie esigenze.
2. La procedura di dialogo tecnico è strutturata nelle seguenti fasi:
   a) ***"Pre-qualifica dei concorrenti"***: in questa fase, la SRR pubblica un avviso e verifica il possesso, da parte degli operatori economici che hanno presentato domanda di partecipazione, dei requisiti di partecipazione di carattere generale, professionale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo richiesti. Sono ammessi alla fase successiva soltanto i candidati in possesso dei requisiti previsti. La SRR si riserva la facoltà di integrare la lista dei potenziali concorrenti con operatori rientranti nel proprio sistema di qualificazione (*ex art. 28 e ss. del presente Regolamento*).
   b) ***"Svolgimento del dialogo"***: il Responsabile unico del procedimento (*ex art. 9, commi 1 – 7 del presente Regolamento)*, con il supporto delle altre idonee strutture della SRR, conduce una serie di incontri bilaterali, a carattere riservato, con i singoli concorrenti ammessi, nei quali può essere discusso ogni aspetto relativo all'appalto. Gli incontri sono condotti garantendo la parità di trattamento di tutti i partecipanti, la non discriminazione nell'accesso alle informazioni e la riservatezza sulle soluzioni proposte dai singoli concorrenti. Di ciascun incontro riservato viene redatto un verbale. Il dialogo prosegue fino alla individuazione di una o più soluzioni ritenute adeguate allo scopo. La SRR può ritenere, con adeguata motivazione, che nessuna delle soluzioni proposte soddisfi i propri bisogni, dandone tempestiva informazione ai concorrenti partecipanti al dialogo, ai quali non spetta alcun indennizzo o risarcimento di sorta.
   c) ***"Predisposizione dei documenti di gara"***: a conclusione della fase di dialogo, la SRR predispone i documenti della procedura sulla base della proposta ritenuta più adeguata o di una combinazione di diverse proposte. In particolare, nel capitolato tecnico e negli altri documenti di gara non possono essere inserite disposizioni o prescrizioni che limitino o impediscano la libera concorrenza e, comunque, le soluzioni e le specifiche tecniche devono essere definite in coerenza con quanto prescritto dall'art. 68 del Codice dei contratti pubblici.
   d) ***"Presentazione delle offerte"***: i concorrenti ammessi a partecipare alla procedura sono espressamente invitati a presentare l'offerta tecnica ed economica corredata della documentazione e delle dichiarazioni richieste nella lettera di invito, secondo i tempi, le modalità e le condizioni espressamente indicati.
   e) ***"Valutazione delle offerte":*** la valutazione delle offerte è effettuata dalla Commissione giudicatrice, appositamente nominata successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. La fornitura è aggiudicata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 42 (*Criteri di aggiudicazione*) del presente regolamento.
3. La SRR può anche decidere di avviare un dialogo tecnico allorché, per il medesimo oggetto, abbia indetto una procedura di affidamento senza ricevere offerte valide.

Art. 58 - Appalti aggregati

1. La SRR può decidere di affidare specifici appalti di forniture, servizi o lavori mediante aggregazione con uno o più soggetti, siano essi enti aggiudicatori o amministrazioni aggiudicatrici, con assunzione in solido della responsabilità del rispetto delle norme applicabili alla procedura.
2. La decisione di procedere ad un appalto aggregato è assunta e regolata con apposito atto congiunto, che costituisce anche delibera a contrarre da parte della SRR. In tale atto, si provvede anche ad individuare un Responsabile unico del procedimento comune tra i soggetti aggregati.

3. Se la procedura di aggiudicazione non è effettuata congiuntamente in tutte le sue fasi e in tutti i suoi elementi, i soggetti aggregati sono congiuntamente responsabili solo per le parti effettuate congiuntamente. La SRR è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal Codice dei contratti pubblici, in quanto applicabile, e dal presente regolamento, a seconda dell'importo della procedura, unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto.

Art. 59 - Ricorso a Centrali di committenza

1. La SRR può acquisire forniture, servizi o lavori mediante l'ausilio di una centrale di committenza. La centrale di committenza può, in questo caso:
   a) aggiudicare l'appalto, stipulare ed eseguire il contratto per conto della SRR e degli altri enti aggiudicatori o amministrazioni aggiudicatrici;
   b) stipulare accordi/convenzioni quadro ai quali la SRR può ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti;
   c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.
2. Per avvalersi di una centrale di committenza, la SRR assume una specifica delibera a contrarre e stipula una convenzione con la centrale stessa.
3. La SRR, nell'ambito delle procedure gestite dalla centrale di committenza, è responsabile del rispetto del Codice dei contratti pubblici, in quanto applicabile, e del presente regolamento, a seconda dell'importo della procedura, per le attività ad essa direttamente imputabili. La centrale di committenza che svolge esclusivamente attività di centralizzazione delle procedure di affidamento per conto di altri soggetti è tenuta al rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici e ne è direttamente responsabile.

Art. 60 - Accordo quadro

1. Nel caso abbia necessità di una pluralità di prestazioni protratte per un tempo determinato oppure abbia necessità di usufruire, per motivi tecnici e/o economici, di prestazioni parziali in relazione ad uno specifico e più ampio programma di esecuzione di forniture, servizi o lavori, la SRR può stipulare uno o più accordi quadro, in cui sono definite le condizioni generali di realizzazione del programma e le modalità di determinazione di successivi rapporti negoziali, soprattutto con riferimento ai prezzi ed eventualmente alle quantità.
2. I contratti applicativi dell'accordo quadro possono essere stipulati con procedura negoziata senza pubblicazione di bando soltanto se l'accordo è stato aggiudicato a seguito di gara ad evidenza pubblica.
3. Gli accordi quadro possono essere stipulati mediante affidamento diretto, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 33 (*Affidamento diretto*). In tali casi, anche i contratti applicativi possono essere affidati direttamente.
4. Per la disciplina delle modifiche agli accordi quadro durante la loro esecuzione, si rinvia, per quanto applicabili, alle disposizioni di cui al successivo art. 67 (*Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia*).

PARTE IX - AGGIUDICAZIONE DELLE GARE DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI

Art. 61 - Aggiudicazione

1. In conformità ai precedenti artt. 5, 7 e 8 del presente Regolamento, che disciplinano il processo organizzativo interno per l'acquisizione di beni, servizi e lavori da parte della SRR, le procedure di affidamento sono aggiudicate dal Capo Servizio Approvvigionamenti che ha indetto la medesima procedura di gara, sulla base della proposta di aggiudicazione presentata dal Responsabile del procedimento di cui all'art. 9, comma 8 – 10 del presente Regolamento.

2. L'aggiudicazione diviene efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.
3. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta, che rimane vincolante per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la sua presentazione, salvo proroghe richieste dalla SRR per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
4. Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 9, comma 8 – 10 del presente Regolamento comunica tempestivamente l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando, l'avviso o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva. Allo stesso modo, è comunicata, a tutti i candidati, la decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro.
5. La SRR, in ogni caso, si riserva il diritto di:
    a) non procedere all'aggiudicazione, se nessuna offerta venisse ritenuta idonea, conveniente o appropriata;
    b) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta;
    c) non concludere il contratto, anche qualora sia intervenuta l'aggiudicazione, nel caso di esito negativo delle verifiche sull'aggiudicatario o in altre ipotesi in cui ricorrano motivate ragioni di interesse pubblico;
    d) procedere ad una ulteriore negoziazione delle condizioni della fornitura con il primo concorrente classificato, a condizione che risultino migliorative per la SRR.
6. L'esecuzione d'urgenza in pendenza di contratto è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione oggetto della procedura di affidamento determinerebbe un grave nocumento all'interesse pubblico che essa stessa è destinata a soddisfare, compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

Art. 62 - Verifica dei requisiti

1. Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 9, comma 8 – 10 del presente Regolamento verifica in capo all'aggiudicatario il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico finanziaria e di capacità tecnico professionale richiesti dagli atti di gara.
2. La verifica è effettuata richiedendo agli enti competenti i certificati ed i documenti necessari ad escludere la sussistenza, in capo all'aggiudicatario, dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici, ed acquisendo, attraverso il soggetto aggiudicatario stesso o altri soggetti, la documentazione e le dichiarazioni necessarie a verificare l'effettivo possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico finanziaria e di capacità tecnico professionale richiesti dal bando, dall'avviso o dalla lettera di invito.

Art. 63 - Stipula del contratto

1. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, si procede con la stipula del contratto, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, salvo diverso termine previsto nel bando, nell'avviso o nella lettera di invito, o differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

2. Se la stipulazione del contratto non avviene secondo i predetti termini, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla SRR, sciogliersi da ogni vincolo. In questo caso, all'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo.
3. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal Direttore dei lavori, comprese quelle per opere provvisionali. Nel caso di forniture e servizi, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del Responsabile dell'esecuzione.
4. Il contratto deve indicare, tra l'altro:
    - l'oggetto;
    - le specifiche di esecuzione;
    - il corrispettivo;
    - la durata;
    - i termini di inizio e di fine della prestazione (se del caso);
    - le modalità di pagamento, nonché tutte le altre circostanze necessarie, ivi compreso il regime IVA applicabile;
    - il codice identificativo gara (CIG) e ove previsto il codice unico di progetto (CUP);
    - la documentazione relativa alla valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), quando prevista, e gli altri adempimenti in materia di sicurezza ex D.Lgs. 81/2008 e sue ss.mm.ii.;
    - le eventuali penali;
    - le cause di risoluzione del contratto e l'eventuale recesso;
    - la clausola di tracciabilità dei flussi finanziari;
    - le disposizioni relative al Codice etico e al modello 231 della SRR;
    - il trattamento dei dati;
    - il foro competente per le eventuali controversie.
5. Il contratto deve in ogni caso contenere espresse e specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.
6. Il contratto è stipulato con atto pubblico notarile o mediante scrittura privata, anche in modalità elettronica conforme alla normativa applicabile. In caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo inferiore ad euro 40.000, il contratto è concluso e formalizzato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.
7. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la SRR ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al precedente art. 61 (*Aggiudicazione*).

PARTE X – FASE CONTRATTUALE

Art. 64 - Garanzie contrattuali

A. Garanzia del fornitore

1. Purché sia stato previsto e disciplinato nei documenti di gara, è facoltà della SRR richiedere all'aggiudicatario, le seguenti garanzie:

- garanzia di buon funzionamento del prodotto o di conformità del servizio;
- garanzia, in caso di appalto di lavori, per le difformità e i vizi dell'opera, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 1669 del Codice civile.

2. La durata delle garanzie può essere di 12 o 24 mesi, salvo quanto diversamente stabilito dalle norme vigenti o nei documenti di gara, con decorrenza:
   a) Per le forniture e, se applicabile, per i servizi, in alternativa:
      - dalla consegna del materiale;
      - dall'accettazione dello stesso, se sussiste una procedura formalizzata per l'accettazione;
      - dall'ultima verifica di conformità favorevole;
      - dalla scadenza del periodo di manutenzione.
   b) Per gli appalti di lavori:
      - dal favorevole certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.
3. In deroga all'art. 1495 del Codice civile, la SRR decade dalla garanzia qualora non faccia denunzia del vizio/difetto all'appaltatore entro 60 giorni dalla scoperta.
4. Ove ritenuto opportuno, la SRR indica nel contratto di appalto, nell'ordine o comunque nel documento avente valore di contratto, le seguenti clausole:
   a) l'appaltatore, durante il periodo di garanzia ed indipendentemente dall'avvenuta liquidazione del saldo, prende a proprio carico e onere la sostituzione e/o la riparazione di ogni componente difettoso, assumendosi tutte le spese, comprese quelle di imballo, trasporto e dogana tra il sito e il luogo di riparazione (andata e ritorno), la riparazione e/o eliminazione del vizio e/o della difformità dell'opera e, in ogni caso, ogni intervento necessario ad assicurare la rispondenza della prestazione alle condizioni contrattuali;
   b) qualora siano state richieste nel contratto delle specifiche "performance" (ad esempio, indici di guasto, di disponibilità, di affidabilità), il fornitore, durante il periodo di garanzia, dovrà correggere a propria cura ed onere le anomalie constatate sulla fornitura, comprese le attrezzature e i pezzi di ricambio, per garantire il rispetto delle performance richieste;
   c) in deroga a quanto previsto dagli artt. 1491 e 1667 Codice civile, per il periodo di garanzia sopra indicato, l'appaltatore è tenuto alla garanzia anche se i vizi e/o i difetti erano conosciuti e/o riconoscibili al momento dell'accettazione della merce o in fase di collaudo/verifica di conformità.

B. Garanzia definitiva

1. La SRR, per la sottoscrizione del contratto, si riserva la facoltà di richiedere al concorrente, nei documenti di gara, la costituzione di una garanzia definitiva riguardante l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
2. La garanzia definitiva è costituita con le modalità e gli importi di cui all'art. 103 del Codice dei contratti pubblici, al quale si rinvia per quanto non definito dal presente regolamento.

C. Garanzie ulteriori

1. La SRR può stabilire nei documenti di gara che una parte dell'importo contrattuale, pari al 10%, sia trattenuto a copertura degli obblighi di garanzia del fornitore e che tale somma sia pagata senza interessi alla scadenza del periodo di garanzia.
2. La SRR, su richiesta del fornitore, provvede al pagamento della rata di cui sopra, previo rilascio di una garanzia sotto forma di fideiussione di importo corrispondente a quello da trattenere con durata pari al periodo di garanzia. La fideiussione dovrà essere costituita dai soggetti e, per quanto applicabile, con le stesse caratteristiche previste alla precedente lettera B del presente articolo.

Art. 65 - Assicurazioni

1. La SRR, in relazione alla particolare natura dei contratti, può richiedere all'appaltatore una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall'esecuzione dell'appalto, che dovrà avere un massimale adeguato al rischio effettivo.
2. La polizza potrà coprire gli eventuali danni a terzi, compresi i dipendenti della SRR o persone da quest'ultima incaricate per specifiche attività nell'ambito del contratto.
3. La polizza dovrà avere validità fino al termine di esecuzione del contratto ovvero fino alla scadenza del periodo di manutenzione; per i lavori, la copertura assicurativa dovrà decorrere dalla data di consegna dei lavori e cessare alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Art. 66 - Penali

1. La SRR può prevedere nei documenti di gara e nei contratti penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del fornitore, commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali all'importo del contratto o alle prestazioni previste nel medesimo atto negoziale. Le penali dovute per il ritardo sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto del contratto.
2. La SRR può stabilire, allo stesso modo, anche penali per inadempimenti diversi dal ritardo, applicate in misura del 2 per mille dell'ammontare netto contrattuale e, complessivamente, entro il limite massimo del 10 per cento dell'ammontare netto del contratto stesso.
3. La penale potrà essere applicata all'appaltatore a seguito di semplice constatazione di SRR, effettuata dal Responsabile dell'esecuzione del contratto.
4. Indipendentemente dall'applicazione delle penali sopra indicate, nel caso in cui per negligenza dell'appaltatore lo sviluppo esecutivo del contratto non fosse tale da assicurarne il compimento nel tempo prefissato ovvero nel caso sia accertata dal Responsabile dell'esecuzione del contratto una condotta visibilmente insufficiente a mantenere i termini di consegna o erogazione richiesti, la SRR potrà procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere.
5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali sono contestati all'aggiudicatario a cura del Responsabile dell'esecuzione del contratto. A fronte delle contestazioni ricevute, l'aggiudicatario può comunicare le proprie deduzioni alla SRR, nel termine massimo di 5 giorni solari a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le deduzioni non siano ritenute accoglibili, ovvero non vi sia stato riscontro oppure lo stesso non sia giunto nel termine indicato, a giudizio insindacabile della SRR, si applicano le penali sopra indicate, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
6. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della SRR a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti e/o subendi ovvero a risolvere il contratto.
7. Non si dà luogo all'applicazione di penalità solo nel caso di inadempimenti dovuti a causa di forza maggiore e/o da altre esimenti di responsabilità contrattuale previste dall'ordinamento, che siano riconosciuti come tali per iscritto dal Responsabile dell'esecuzione del contratto.

Art. 67 - Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia

1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti in corso di validità sono autorizzate dal Responsabile unico del procedimento (*ex art. art. 9, commi 1 – 7 del presente Regolamento)*, previa approvazione dell'organo della SRR che ha sottoscritto il contratto originario. Le modificazioni, tuttavia, non possono alterare la natura generale del contratto nonché la sua struttura e funzionalità essenziale.
2. I contratti possono essere modificati, senza una nuova procedura di affidamento, nei casi seguenti:

a) qualora le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, siano state previste nei documenti di gara iniziali mediante clausole specifiche;
b) per forniture, servizi o lavori supplementari da parte del contraente originale che si siano resi necessari e che non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici o comporti per la SRR notevoli disguidi o un consistente aumento dei costi;
c) ove la necessità di modifica sia determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la SRR, inclusa la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la SRR aveva inizialmente aggiudicato l'appalto, per causa di morte o di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza;
e) a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudichino, in tutto o in parte, la fornitura, il servizio o la realizzazione dell'opera , se il valore della modifica è al di sotto del 10 per cento del valore iniziale del contratto per le forniture ed i servizi, e al di sotto del 20 per cento del valore iniziale del contratto per i lavori. In caso di più modifiche successive, si considera il valore complessivo al netto delle successive modifiche;
f) se le modifiche non sono sostanziali. Le modifiche di un contratto durante il periodo della sua efficacia sono considerate "*sostanziali*" quando alterano considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originario.

3. La SRR può riservarsi la facoltà di disporre il rinnovo del contratto a condizione che tale possibilità sia espressamente indicata nel bando, avviso o lettera di invito e che l'importo del rinnovo sia stato computato nell'importo complessivamente stimato ai fini della scelta della procedura d'affidamento. La facoltà di rinnovo è esercitata dalla SRR mediante atto scritto comunicato al contraente, nei termini e con le modalità indicate nei documenti di gara e comunque prima della scadenza contrattuale. L'appaltatore è tenuto all'esecuzione del contratto alle condizioni indicate nei documenti di gara.
4. È consentita una proroga dei contratti in scadenza al solo fine di assicurare la continuità della fornitura o del servizio e, ciò, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle procedure per la scelta del nuovo contraente, e comunque, non oltre 6 mesi dalla data scadenza del relativo contratto (fatta salva ed impregiudicata la necessità di una estensione più ampia, in considerazione della natura e della complessità dell'appalto). In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto, a prezzi, patti e condizioni uguali a quelli definiti nel contratto originario o più favorevoli per la SRR.
5. La SRR, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un'aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso, l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
6. I documenti di gara possono prevedere la revisione periodica dei prezzi, mediante clausole chiare, precise ed inequivocabili.
7. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizioni dettate dall'art. 106 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 68 - Subappalto

1. Per il subappalto si applica la disciplina di cui all'art. 105 del Codice dei contratti pubblici, ad eccezione del comma 13. In caso di subappalto, pertanto, SRR non provvede al pagamento diretto del subappaltatore. L'appaltatore dovrà trasmettere alla SRR, entro venti giorni dal relativo pagamento,

copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

PARTE XI - ALTRE CONDIZIONI DI FORNITURA

Art. 69 - Condizioni generali di acquisto

1. La SRR può adottare condizioni generali di acquisto, con le quali sono definite le clausole relative all'esecuzione delle forniture, dei servizi e dei lavori. Tali condizioni sono sottoscritte, per accettazione, dal fornitore.
2. Le condizioni generali di acquisto possono essere rese disponibili per la consultazione sul sito istituzionale della SRR. In tal caso, l'accettazione espressa e specifica delle condizioni generali di acquisto da parte del fornitore può avvenire mediante sottoscrizione dell'ordine di acquisto, che contenga un rinvio espresso alla sezione del sito della SRR in cui le stesse sono pubblicate.

Art. 70 - Campioni di fornitura

1. A richiesta della SRR, la fornitura può essere subordinata alla presentazione di una campionatura entro il termine indicato nei documenti di gara.
2. Qualora la campionatura del soggetto aggiudicatario non risulti rispondente ai requisiti prescritti, il soggetto stesso è tenuto a presentare una seconda campionatura, entro e non oltre 15 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della lettera da parte della SRR, che notifica l'accertamento della difformità del primo campione. In caso di mancata rispondenza anche della seconda campionatura, SRR ha la facoltà insindacabile di risolvere il contratto de quo incamerando la cauzione, salvo il risarcimento del maggior danno subito e/o subendo.
3. Nel caso in cui, pur non essendo richiesto, il fornitore ritenesse opportuno presentare un campione della merce prima di dar corso alla fornitura, la SRR si riserva - esclusa la sospensione o l'interruzione dei termini contrattuali - di esaminarlo e di esprimere un'eventuale accettazione.
4. Il ritardo nell'espletamento della fornitura, che derivi dalla mancata rispondenza del campione o dal ritardo nella consegna del campione stesso, comporta l'applicazione di penalità ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 66 (*Penali*).
5. Nel caso di fornitura subordinata alla presentazione di campioni, il tempo intercorrente fra la data di presentazione del campione e la data dell'accettazione da parte della SRR, non è computato ai fini dei termini di consegna.

Art. 71 - Consegna

1. La fornitura consegnata si intende accettata solo a seguito di verifica di conformità favorevole.
2. Il ricevimento della fornitura non preclude le azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della consegna, ai sensi dell'art. 1698 del codice civile.
3. I termini di consegna sono computati in giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della stipula del contratto o di ricevimento dell'ordine ovvero dalla data di accettazione del campione nell'ipotesi di cui all'art. 70 (*Campioni di fornitura*).
4. La consegna ha luogo secondo le prescrizioni contenute nel contratto o nell'ordine di acquisto.
5. In presenza di cause di forza maggiore, esigenze o circostanze speciali, che impediscano il ricevimento della fornitura, la SRR può ordinare una temporanea sospensione dei termini.

Art. 72 - Verifiche di conformità e collaudi

A. Verifiche di conformità per forniture e servizi

1. Fatto salvo quanto previsto dai documenti di gara, la verifica di conformità dei beni consegnati è effettuata presso il magazzino aziendale e/o altri idonei locali della SRR, con la facoltà di ricorrere a laboratori specializzati. In caso di contestazione, il Responsabile dell'esecuzione del contratto chiede al fornitore la sostituzione con beni conformi, non oltre i termini contrattuali previsti.
2. Ove sia previsto che la verifica di conformità si svolga presso il fornitore, quest'ultimo comunica alla SRR la propria disponibilità per le operazioni di verifica sui beni oggetto d'acquisizione, almeno 20 giorni prima della scadenza dei termini di consegna. Il tempo intercorrente tra la comunicazione alla SRR e la data di ultimazione della verifica non è computato nei termini di consegna. Nel caso di verifica con esito non conforme, i termini di consegna non vengono sospesi.
3. I documenti di gara possono prevedere un'ulteriore verifica (*verifica definitiva*), da effettuarsi nel termine di 6 mesi dalla data della verifica iniziale, a condizione che siano stati consegnati tutti i documenti richiesti dalle specifiche tecniche ovvero dalle norme di legge, e siano stati emessi da parte dei laboratori terzi i certificati/rapporti di prova, con esito positivo (ove del caso). Scopo della verifica definitiva è il controllo del completo e corretto funzionamento di quanto fornito e della sua piena rispondenza alle specifiche contrattuali.
4. Il certificato di verifica di conformità può essere sostituito con il certificato di regolare esecuzione.

B. Collaudo per lavori

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme applicabili in materia di collaudo e dal contratto, la SRR provvede, attraverso il Direttore dei Lavori (ove previsto), ad emettere certificato di regolare esecuzione.
2. La SRR può decidere nel contratto di effettuare il collaudo anche nei casi in cui non sia obbligatorio.
3. A seguito di emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudo, si procede allo svincolo della cauzione definitiva (se richiesta) e alla corresponsione, entro il termine massimo di 90 giorni, della rata di saldo, previa contestuale presentazione di idonea garanzia, se richiesta, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 64 (Garanzie contrattuali) del presente regolamento.

C. Norme comuni

1. La verifica di conformità è effettuata dal Responsabile dell'esecuzione del contratto, che si può avvalere di proprio personale.
2. Il Collaudatore è nominato dalla SRR nell'ambito del proprio personale, ove vi siano figure in possesso delle necessarie competenze. In caso di ricorso a collaudatori esterni, il corrispettivo è a carico della SRR.
3. La verifica di conformità e il collaudo finale hanno luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni o dei lavori, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di particolare complessità delle prestazioni o del lavoro, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Nei casi di cui al presente articolo, il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.
4. Il certificato di verifica di conformità o di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
5. Fatto salvo il potere di rifiutare l'emissione del certificato di verifica di conformità o di collaudo se la prestazione o l'opera risulti non verificabile o collaudabile, il Responsabile dell'esecuzione del contratto o il Collaudatore esprime le proprie eventuali osservazioni e riserve ed indica quali modifiche, correzioni o adattamenti siano da eseguirsi per rendere la prestazione perfettamente verificabile o collaudabile con esito positivo.

6. Durante le operazioni di verifica o collaudo, l'appaltatore fornisce, a propria cura e spese e come parte integrante degli obblighi contrattuali, tutta l'assistenza necessaria alla loro tempestiva e corretta esecuzione, la manodopera ed i mezzi necessari.
7. Le spese relative alla verifica o al collaudo presso gli stabilimenti del fornitore sono a carico di quest'ultimo, salvo quelle sostenute per il Collaudatore che sono a carico della SRR. Le spese delle verifiche eventualmente effettuate presso un laboratorio specializzato sono addebitate al fornitore, ove previsto nei documenti di gara.
8. L'appaltatore esegue quanto disposto in sede di verifica o collaudo, entro i termini stabiliti. Nel caso di non tempestiva ottemperanza, SRR può far eseguire a terzi le prestazioni richieste, addebitando le spese all'appaltatore stesso, salvo eventuali maggiori danni.
9. I verbali di verifica o collaudo sono firmati dal fornitore e da persona incaricata dalla SRR; in assenza, i verbali sono trasmessi al fornitore per la sottoscrizione, che dovrà essere apposta entro 5 giorni dalla ricezione.
10. In assenza di sottoscrizione o avendoli sottoscritti senza apporre riserve, i verbali di verifica o collaudo si intendono accettati integralmente.
11. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia alle disposizioni dettate in materia dal Codice dei contratti pubblici e alle norme di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49/2018 recante, in ottemperanza all'art. 111 del D.Lgs. 50/2016 e smi, le "*Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*".

PARTE XII - PAGAMENTI

Art. 73 - Pagamenti

1. La SRR effettua il pagamento del corrispettivo dovuto al fornitore sulla base del contratto o dell'ordine e delle eventuali modifiche in corso di esecuzione, anche per stati di avanzamento, ove previsto nei documenti di gara.
2. Nei contratti di lavori, il Direttore dei Lavori redige lo stato d'avanzamento e lo trasmette al Responsabile unico del procedimento *(ex art. art. 9, commi 1 – 7 del presente Regolamento)*, il quale, entro 30 giorni dalla maturazione dello stato d'avanzamento, lo sottopone ad approvazione ed autorizza l'appaltatore ad emettere apposita fattura. All'esito positivo del collaudo, il Responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del Codice civile.

Art. 74 - Modalità di pagamento

1. Il pagamento è effettuato mediante bonifico bancario presso i c/c dedicati dai fornitori alle commesse pubbliche. I fornitori sono tenuti ad effettuare una preliminare dichiarazione per gli adempimenti connessi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie).
2. Il pagamento in contanti può avvenire con le modalità dell'anticipo di cassa o del rimborso spese, esclusivamente per acquisti urgenti di limitata entità che non è opportuno effettuare ricorrendo alle ordinarie modalità di gestione della procedura di acquisto. Il pagamento in contanti è autorizzato dal Responsabile dell'area di appartenenza cui fa capo l'iniziativa d'acquisizione. Le modalità operative seguite per i pagamenti sono definite in un'apposita procedura interna.

Art. 75 - Cessione dei crediti

1. Alla cessione dei crediti si applica l'art. 106, comma 13 del Codice dei contratti pubblici.

PARTE XIII - CONTENZIOSO

Art. 76 - Modalità di proposizione delle contestazioni – Accordo bonario

1. Prima di presentare un eventuale ricorso al giudice competente, il fornitore è tenuto a presentare contestazioni al Responsabile dell'esecuzione del contratto, per lettera raccomandata o pec, preferibilmente, entro 15 giorni solari dal manifestarsi delle cause da cui ha origine la contestazione e farà fede la data di spedizione della raccomandata e/o della pec. Il fornitore, nella comunicazione, deve indicare in modo dettagliato e specifico l'oggetto della contestazione, l'entità e le corrispondenti ragioni di fatto e di diritto di ciascuna osservazione eccepita.
2. Qualora i vizi evidenziati dovessero essere ritenuti fondati dalla SRR, la medesima potrà intervenire sugli stessi in autotutela. In ogni caso, l'informativa non sospende il termine per presentare ricorso.
3. Per il procedimento dell'eventuale accordo bonario, si rinvia all'art. 205 del Codice dei contratti pubblici, per i contratti di appalto di lavori, e all'art. 206 del Codice dei contratti pubblici per i contratti di servizi e forniture.

Art. 77 - Giurisdizione

Il Foro competente, se non diversamente concordato tra le parti, è esclusivamente quello ricadente presso la circoscrizione/distretto giurisdizionale in cui ha sede la SRR.

PARTE XIV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 78 - Norme di comportamento

1. Le imprese partecipanti alle gare indette dalla SRR agiscono secondo i principi di buona fede, lealtà e correttezza professionale, sia nei confronti della medesima Società appaltante, che delle altre imprese concorrenti appaltatrici e si astengono dal porre in essere comportamenti anticoncorrenziali.
2. Si intende per "*comportamento anticoncorrenziale*" qualsiasi condotta - o pratica di affari - ingannevole, fraudolenta o sleale, contraria alla libera concorrenza, in forza della quale l'impresa pone in essere gli atti inerenti al procedimento concorsuale. In particolare, e sempre che il fatto non costituisca autonomo reato, è vietato qualsiasi accordo illecito volto a falsare la concorrenza, quale:
    a) la promessa, l'offerta, la concessione diretta o indiretta ad una persona, per sé stessa o per un terzo, di un vantaggio nell'ambito della procedura per l'affidamento di un appalto;
    b) il silenzio sull'esistenza di un accordo illecito o di una concertazione fra le imprese;
    c) l'accordo ai fini della concertazione dei prezzi o di altre condizioni dell'offerta;
    d) l'offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinché questi non concorrano alla gara di appalto o ritirino la propria offerta o che, comunque, condizionino la libera partecipazione alla gara medesima.
3. L'impresa coinvolta in procedure per l'affidamento di appalti pubblici promossi dalla SRR si astiene da qualsiasi tentativo volto ad influenzare i dipendenti della stazione appaltante che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione, o che esercitano, anche di fatto, poteri di gestione e/o di controllo, ovvero persone sottoposte alla direzione e alla vigilanza dei predetti soggetti.
4. All'impresa concorrente non è permesso accedere, in fase di gara, agli uffici della stazione appaltante ai fini della richiesta di informazioni riservate. L'accesso agli atti sarà consentito solo in conformità alla normativa vigente.

5. L'impresa ha l'obbligo di segnalare alla SRR qualsiasi tentativo effettuato da altro concorrente, o interessato, atto a turbare il regolare svolgimento della gara di appalto e/o dell'esecuzione del contratto; qualsiasi anomala richiesta o pretesa avanzata dai dipendenti della stazione appaltante o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara o dalla stipula del contratto ed alla sua esecuzione.
6. Le imprese appaltatrici o subappaltatrici agiscono nel rispetto della normativa vigente sul divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e non pongono, dunque, in essere comportamenti che integrino tali fattispecie tramite l'affidamento, in qualsiasi forma, dell'esecuzione di mere prestazioni di lavoro.
7. Le imprese si impegnano a rispettare i limiti legislativi relativi al subappalto ed al nolo a caldo; esse, inoltre, prendono atto ed accettano incondizionatamente il divieto di subappaltare in qualsiasi modo e misura parte dei lavori aggiudicati, se non nel rispetto della normativa vigente.
8. La violazione delle norme contenute nel presente articolo, configurata quale contestazione della violazione e non accettazione delle giustificazioni eventualmente addotte, poste a tutela della concorrenza e della correttezza nello svolgimento delle gare di appalto, comporta l'esclusione dalla gara, ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, l'annullamento dell'aggiudicazione.
9. Nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni affidate ai sensi del presente Regolamento, sarà cura dei soggetti responsabili rendere obbligatorio per l'esecutore – nell'ambito dell'assetto organizzativo vigente – il rispetto del Modello di Organizzazione ex D.lgs. 231/2001 e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012 predisposto dalla SRR, obbligando lo stesso esecutore ad accettare ed osservare – anche per i collaboratori, sub-fornitori e terzi (nel più ampio senso del termine) – le disposizioni contenute nel Codice Etico (pubblicato per la consultazione sul sito istituzionale: www.srrpalermo.it)
10. La violazione delle norme poste a tutela della corretta esecuzione del contratto comporterà la risoluzione del contratto per colpa dell'impresa appaltatrice.

Art. 79 - Norme finali ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la data di adozione dello stesso da parte del Consiglio di amministrazione.
2. Il regolamento deve essere portato a conoscenza dei terzi mediante pubblicazione sul sito web della SRR: ***www.srrpalermo.it***.
3. Per quanto non espressamente previsto dal vigente Codice dei contratti, dalle Linee Guida ANAC e dal presente Regolamento, alla fase di stipula dei contratti e alla fase di esecuzione degli stessi, si applicano le disposizioni del codice civile, giusto il richiamo disposto dall'art. 38, comma 8, del medesimo Codice dei contratti pubblici.
4. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento i seguenti atti della SRR: il **PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**, il **CODICE ETICO** ed il **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PER LA PREVENZIONE DEI REATI** di cui al D.lgs. N. 231 del 2001. Tali atti, quand'anche non richiamati negli atti e documenti delle procedure di selezione del contraente, vincoleranno gli operatori economici e dagli stessi dovranno essere osservati.
5. Le previsioni del presente Regolamento si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni legislative sopravvenienti ed all'uopo applicabili.
6. Le disposizioni di servizio, emesse in pendenza del presente atto regolamentare, nei confronti del personale dipendente, si conformano automaticamente alle siffatte statuizioni, ove applicabili.

****